

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

1/2022

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacché

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>NOVITÀ NORMATIVE</p> <p><i>NOVEDADES NORMATIVAS</i></p> <p><i>NEW LEGISLATION</i></p>	<hr/> <p>I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis 1</p> <p><i>Los delitos contra el patrimonio cultural en el Código Penal italiano: Reflexiones iniciales sobre el nuevo título VIII-bis</i></p> <p><i>Crimes Against Cultural Heritage in the Italian Criminal Code: Initial Reflections on the New Title VIII-bis</i></p> <p>Gian Paolo Demuro</p> <hr/> <p>L'ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti 28</p> <p><i>La última frontera del reembolso de las costas legales a las personas absueltas</i></p> <p><i>The Last Frontier of Legal Expenses' Reimbursement to Acquitted Defendants</i></p> <p>Elisa Grisonich</p>
<p>COSTITUZIONE</p> <p>E PRINCIPI: UNO</p> <p>SGUARDO OLTRE</p> <p>I CONFINI NAZIONALI</p>	<hr/> <p>I rapporti tra costituzionalismo europeo e costituzionalismo nazionale 44</p> <p><i>Las relaciones entre el constitucionalismo europeo y el constitucionalismo nacional</i></p> <p><i>Relationships Between European Constitutionalism and National Constitutionalism</i></p> <p>Roberto Bartoli</p>
<p><i>CONSTITUCIÓN Y</i></p> <p><i>PRINCIPIOS: UNA MIRADA</i></p> <p><i>MÁS ALLÁ DE LOS CONFINES</i></p> <p><i>NACIONALES</i></p> <p><i>CONSTITUTIONS AND</i></p> <p><i>PRINCIPLES: A LOOK</i></p> <p><i>BEYOND DOMESTIC</i></p> <p><i>BORDERS</i></p>	<hr/> <p>El principio de offensividad en la nueva Constitución chilena 63</p> <p><i>Il principio di offensività nella nuova Costituzione cilena</i></p> <p><i>The Harm Principle in the New Chilean Constitution</i></p> <p>Laura Mayer Lux – Jaime Vera Vega</p>
<p>IL PUNTO IN TEMA</p> <p>DI COLPA MEDICA</p> <p><i>CUESTIONES SOBRE</i></p> <p><i>IMPRUDENCIA MÉDICA</i></p> <p><i>THE POINT ON MEDICAL</i></p> <p><i>MALPRACTICE</i></p>	<hr/> <p>La responsabilità per “colpa medica” a cinque anni dalla legge Gelli-Bianco 79</p> <p><i>La responsabilidad penal por “imprudencia médica” a cinco años de la ley Gelli-Bianco</i></p> <p><i>Responsibility For “Medical Malpractice” Five Years After the Gelli-Bianco Law</i></p> <p>Fabio Basile – Pier Francesco Poli</p>

<p>CRIMINALITÀ D'IMPRESA E MISURE DI PREVENZIONE</p> <p>CRIMINALIDAD DE EMPRESA E MEDIDAS DE PREVENCIÓN</p> <p>ECONOMIC CRIME AND PREVENTATIVE MEASURES</p>	<p>Prevenire il condizionamento criminale dell'economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende</p> <p><i>Prevenir la influencia criminal en la economía: del modelo ablativo al control terapéutico de las empresas</i></p> <p><i>Preventing the Criminal Influence of the Economy: From the Ablation Model to the Therapeutic Control of Companies</i></p> <p>Anna Maria Maugeri</p>	<p>106</p>
	<p>Tentativi di aggressione alle risorse pubbliche. Il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia</p> <p><i>Intentos de ataque a los recursos públicos. El refuerzo del sistema de prevención antimafia</i></p> <p><i>Attempted Attacks on Public Resources. The Strengthening of the Anti-Mafia Prevention System</i></p> <p>Teresa Bene</p>	<p>162</p>
	<p>Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: "Adelante con juicio"</p> <p><i>Lucha en contra de la explotación laboral a través de las herramientas de prevención patrimonial: "Adelante con juicio"</i></p> <p><i>Combating the Exploitation of Labour through the Tools of Patrimonial Prevention: "Adelante con Juicio"</i></p> <p>Andrea Merlo</p>	<p>173</p>
<p>REATI TRIBUTARI E STRUMENTI DI CONTRASTO</p> <p>DELITOS TRIBUTARIOS E INSTRUMENTOS PARA CONTRARRESTAR EL FENÓMENO</p> <p>TAX CRIMES AND LAW ENFORCEMENT TOOLS</p>	<p>I reati tributari nel 'catalogo 231'. Un nuovo (ma imperfetto) strumento di contrasto alla criminalità d'impresa</p> <p><i>Los delitos tributarios en el "catálogo 231". Un nuevo (pero imperfecto) instrumento de lucha en contra de la criminalidad empresarial</i></p> <p><i>Tax Crimes in the '231 Catalogue'. A New (But Imperfect) Tool to Fight Corporate Crime</i></p> <p>Francesco Mucciarelli</p>	<p>195</p>
	<p>Oltre il nullum crimen sine confiscatione per i reati tributari: dai problemi della moltiplicazione alle soluzioni del coordinamento</p> <p><i>Más allá del nullum crimen sine confiscatione en los ilícitos tributarios: De los problemas de multiplicación a las soluciones de coordinación</i></p> <p><i>Beyond the Nullum Crimen Sine Confiscatione Regarding Tax Offenses: From the Problems of Multiplication to the Solutions of Coordination</i></p> <p>Carlotta Verucci</p>	<p>213</p>

<p>GRUPPI SOCIETARI E RESPONSABILITÀ PENALE</p> <p>GRUPOS EMPRESARIALES Y RESPONSABILIDAD PENAL</p> <p>CORPORATE GROUPS AND CRIMINAL LIABILITY</p>	<p>Garanzia e colpa nei gruppi societari</p> <p><i>Posición de garante e imprudencia en los grupos societarios</i> <i>Position of Guarantee and Negligence in Corporate Groups</i></p> <p>Rocco Blaiotta</p>	<p>232</p>
<p>QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE</p> <p>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL</p> <p>CRIMINAL PROCEDURE ISSUES</p>	<p>Responsabilità della capogruppo e corruzione internazionale: un'occasione di riforma?</p> <p><i>La responsabilidad de la empresa matriz y corrupción internacional: ¿Una oportunidad de reforma?</i> <i>Parent Company's Liability and Foreign Bribery: An Opportunity to Reform?</i></p> <p>Sebastiano Zerbone</p>	<p>248</p>
<p>QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE</p> <p>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL</p> <p>CRIMINAL PROCEDURE ISSUES</p>	<p>In nome di una ingiustizia non (ancora) riparata. Commento a Corte cost., sent. 23 novembre 2021 - 13 gennaio 2022, n. 2</p> <p><i>En nombre de una injusticia no reparada (todavía). Comentario a la sentencia de la Corte Constitucional, de fecha 23 de noviembre de 2021 - 13 de enero de 2022, n° 2</i> <i>In the Name of an Injustice Not (Yet) Redressed. Commentary on Corte Cost., Sentence 23 November 2021 - 13 January 2022, No. 2</i></p> <p>Michele Caianiello – Enrico Al Mureden</p>	<p>266</p>
<p>QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE</p> <p>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL</p> <p>CRIMINAL PROCEDURE ISSUES</p>	<p>Rimessione obbligatoria alle Sezioni unite: il “precedente all’italiana” in ottica comparata</p> <p><i>Remisión obligatoria a las Salas unidas del Tribunal Supremo: El “precedente a la italiana” en perspectiva comparada</i> <i>Mandatory Referral to the Joined Chambers of the Supreme Court: “Precedent Italian Style” from a Comparative Perspective</i></p> <p>Michela Miraglia</p>	<p>278</p>

CRIMINALITÀ D'IMPRESA E MISURE DI PREVENZIONE
CRIMINALIDAD DE EMPRESA E MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ECONOMIC CRIME AND PREVENTATIVE MEASURES

106 **Prevenire il condizionamento criminale dell'economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende**

Prevenir la influencia criminal en la economía: del modelo ablativo al control terapéutico de las empresas
Preventing the Criminal Influence of the Economy: From the Ablation Model to the Therapeutic Control of Companies

Anna Maria Maugeri

162 **Tentativi di aggressione alle risorse pubbliche. Il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia**

Intentos de ataque a los recursos públicos. El refuerzo del sistema de prevención antimafia
Attempted Attacks on Public Resources. The Strengthening of the Anti-Mafia Prevention System

Teresa Bene

173 **Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: "Adelante con juicio"**

Lucha en contra de la explotación laboral a través de las herramientas de prevención patrimonial: "Adelante con juicio"
Combating the Exploitation of Labour through the Tools of Patrimonial Prevention: "Adelante con Juicio"

Andrea Merlo

Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: “Adelante con juicio”

Lucha en contra de la explotación laboral a través de las herramientas de prevención patrimonial: “Adelante con juicio”

Combating the Exploitation of Labour through the Tools of Patrimonial Prevention: “Adelante con Juicio”

ANDREA MERLO

*Ricercatore di Diritto penale presso l'Università di Palermo
andrea.merlo@unipa.it*

CAPORALATO E SFRUTTAMENTO
DEI LAVORATORI, MISURE
DI PREVENZIONE

CAPORALATO AND LABOUR
EXPLOITATION, PREVENTIVE
MEASURES

CAPORALATO Y EXPLOTACIÓN
DE LOS JORNALEROS, MEDIDAS
DE PREVENCIÓN

ABSTRACTS

Il lavoro muove dall'analisi di un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano per riflettere sull'ideoneità degli strumenti della prevenzione patrimoniale per contrastare lo sfruttamento lavorativo. Nello svolgere quest'analisi, si evidenziano alcuni profili problematici connessi all'impiego dei “modelli 231” anche nel settore delle misure di prevenzione patrimoniale disciplinato dal codice antimafia.

El trabajo parte del análisis de una decisión pronunciada por el Tribunal de Milán, para luego reflexionar sobre la idoneidad de las herramientas de prevención patrimonial para lucha contra la explotación laboral. Al realizar este análisis, se destacan algunas cuestiones problemáticas relacionadas con el uso de los “modelos de cumplimiento 231” también en el sector de las medidas patrimoniales reguladas por el Código Antimafia.

The paper starts from the analysis of a decision issued by the Court of Milan to reflect on the suitability of the tools of patrimonial prevention to combat labor exploitation. In carrying out such analysis, some problematic profiles are highlighted related to the use of “231 compliance models” also in the sector of patrimonial measures regulated by the anti-mafia code.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Il caso. – 2.1. L'applicazione dell'amministrazione giudiziaria. – 2.2. Il giudizio di rimproverabilità nei confronti dell'impresa. Alcune precisazioni. – 3. Lo sfruttamento del lavoro come presupposto per l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria. – 3.1. Segue. L'interpretazione della fattispecie di cui all'art. 603 *bis* c.p. e la sua applicazione al caso concreto. – 4. Lo sfruttamento del lavoro come manifestazione di criminalità di impresa. – 5. L'impiego degli strumenti di prevenzione patrimoniali per contrastare lo sfruttamento del lavoro: considerazioni conclusive.

1.

Premessa.

Per la terza volta¹ lo sfruttamento del lavoro è alla base dell'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria *ex* art. 34, d. lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) da parte del Tribunale della prevenzione di Milano (cfr. il documento sopra riportato). Quella ambrosiana si conferma, così, la sede giudiziaria di più avanzata sperimentazione nel campo della prevenzione giurisdizionale, benché permangano nodi interpretativi lasciati irrisolti. Il provvedimento, pertanto, offre l'occasione per riflettere a tutto tondo sugli strumenti normativi impiegati e su alcune questioni di fondo che, se non ben messe a fuoco, potrebbero ridondare a sfavore dell'efficacia e/o della "sostenibilità" degli stessi istituti interessati. In quest'ottica, torna utile indicare sin d'ora le due faglie problematiche che si aprono all'analisi che segue: *i*) la prima scaturisce dagli effetti – per dir così – collaterali connessi al trapianto della strumentazione tipica del "sistema 231" nel sistema della prevenzione patrimoniale antimafia; *ii*) la seconda, invece, investe l'attitudine di tal misure a contrastare lo sfruttamento del lavoro, concepito come crimine economico.

2.

Il caso.

Il decreto in questione, più in particolare, origina nell'ambito di una indagine con la quale la Procura di Milano ha raccolto un ricco compendio indiziario² riguardante l'esistenza di un sistema fraudolento finalizzato alla somministrazione di manodopera a basso costo nel settore della logistica legata al mondo dell'ortofrutta. Tale sistema funzionava mediante l'utilizzo metodico di soggetti giuridici di comodo (sub-appaltatori) rappresentati da una serie di cooperative, gestite per un breve periodo e poi messe in liquidazione, create al solo scopo di fungere da meri «serbatoi di manodopera» e consentire a una serie di consorzi (appaltatori) di fornire forza lavoro a basso costo a svariati committenti, fra cui anche l'azienda oggi sottoposta ad amministrazione giudiziaria.

L'interposizione delle cooperative subappaltatrici aveva la duplice funzione di schermare la responsabilità nei confronti dei lavoratori da parte di appaltatori e committenti e, al contempo, di alimentare un carosello di fatturazioni a favore di questi ultimi finalizzato ad eliminare il peso dell'imposizione fiscale, elidendo l'iva a credito con quella a debito. Dal canto loro, le cooperative di comodo, per evitare di restare schiacciate sotto il peso dell'esposizione debitoria nei confronti del fisco, ricorrevano a società cartiere che ciclicamente emettevano fatture per operazioni fittizie che consentivano di controbilanciare l'iva dovuta con crediti inesistenti.

Formalmente dipendenti dalle cooperative (ma effettivamente al servizio della società committente), i lavoratori erano esposti a forme di sfruttamento di vario tipo e di varia intensità. Già in partenza, le condizioni economiche e trattamentali erano fortemente ridimensionate attraverso un inquadramento non corrispondente alle funzioni svolte e consistente nell'applicazione, in luogo del contratto relativo al settore della logistica, di un contratto di primo livello di pulizia/multiservizi. A questa forma di prevaricazione – per così dire contrattuale – si aggiungeva l'imposizione di ritmi di lavoro massacranti, con turni anche di dodici ore, remunerati poco (circa cinque euro l'ora) e non sempre per intero. Il riposo giornaliero

¹ I due precedenti sono costituiti da Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 7 maggio 2019, n. 59, Pres. Roia, Ceva Logistics Italia s.r.l. in *Dir. pen. cont.* 6/2019, 171 ss., con nota di MERLO (2019); 28 maggio 2020, n. 9, Pres. Roia, Uber Italy s.r.l., in *Sist. pen.*, 2 giugno 2020, con nota di MERLO (2020c).

² È forse superfluo ricordare che, trattandosi di misure di prevenzione, i fatti oggetto di valutazione da parte del Tribunale della prevenzione sono ricostruiti in via indiziaria *ex* art. 34, co. 1, Codice Antimafia.

e settimanale, le ferie e la malattia non erano mai concessi. Tale sistema era garantito dalla minaccia costante del licenziamento e le lamentele dei lavoratori che richiedevano il riconoscimento delle proprie spettanze non di rado sfociavano in ritorsioni e demansionamenti a impieghi più gravosi.

La forza del ricatto subito era peraltro resa più assillante dalla volatilità del soggetto giuridico che di volta in volta assumeva la veste datoriale. L'avvicendamento tra una cooperativa e l'altra, oltre a determinare per i lavoratori la perdita di quote del proprio tfr, era anche funzionale a garantire l'obbedienza dei dipendenti, escludendo quelli che non si piegavano alle condizioni imposte. Tali condotte illecite, evidenzia il Tribunale, hanno trovato terreno fertile nel fatto che la quasi totalità delle persone sfruttate fosse di origine extracomunitaria; tale condizione avrebbe indotto gli sfruttati a accettare qualsiasi condizione lavorativa pur di ottenere un contratto di lavoro, formalmente regolare ma costantemente disapplicato, senza il quale sarebbe stato impossibile ottenere un permesso di soggiorno, il cui possesso è presupposto imprescindibile per permanere sul territorio italiano. Questa condizione «ha di fatto collocato gli sfruttati in un circolo vizioso dal quale difficilmente era possibile venire fuori: se da una parte lasciare volontariamente il posto di lavoro avrebbe significato per il lavoratore rinunciare a rinnovare il permesso di soggiorno necessario per restare in Italia, dall'altra ribellarsi al sistema avrebbe significato essere licenziati dal datore di lavoro e uscire definitivamente dal "circuitto delle cooperative" con la logica conseguenza che il lavoratore si sarebbe trovato in una condizione difficilmente compatibile con un nuovo inserimento nel mondo del lavoro»³.

2.1.

L'applicazione dell'amministrazione giudiziaria.

Il provvedimento in rassegna si presenta come il frutto maturo di una esperienza applicativa, ai cui precedenti le motivazioni minuziosamente rinviano⁴, che concepisce gli strumenti della prevenzione patrimoniale «diversi dalla confisca» (cfr. la rubrica del Cap. V, Titolo II, del Codice Antimafia) come istituti posti «anche in favore dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza» e quindi incentrati su una finalità «non tanto repressiva, quanto preventiva, volta cioè a non punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione anti-giuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti» (p. 2).

Va riconosciuto che tale orientamento ha preso corpo nella sede milanese ben prima della presa di posizione delle Sezioni unite Ricchiuto⁵ e del consolidarsi della successiva giurisprudenza di legittimità incline a valorizzare la *ratio* preventiva delle misure di cui agli artt. 34 e 34 *bis* del Cod. antimafia, concepite come uno strumento vocato principalmente a testare la concreta possibilità dell'impresa «di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose»⁶. È però da notare che, forte forse della propria pionieristica capacità di lettura della norma, la sede meneghina sembra preoccuparsi assai poco degli innovativi avanzamenti della giurisprudenza di legittimità⁷ (che neanche cita) e sviluppa in piena autonomia il proprio percorso esegetico degli istituti dell'amministrazione e del controllo giudiziari. Così, dunque, il Tribunale di Milano ha nel tempo finito con l'elaborare un modulo di intervento flessibile e selettivo fondato non sulla radicale sostituzione dell'imprenditore nelle funzioni di gestione dell'impresa, ma sull'attribuzione all'amministratore giudiziario di obiettivi specifici, da realizzare quanto più possibile in collaborazione col *management* della società, al fine di neutralizzare le infiltrazioni criminali e di munire l'impresa dei presidi occorrenti per scongiurare in futuro comportamenti aziendali analoghi a quello

³ P. 14 del Decreto.

⁴ Cfr. Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, RGMP 59/2019, Ceva Logistics Italia s.r.l., cit.; 34/2016, Nolostand spa; 58/16 RGMP Fieramilano spa; 35/17 RGMP LIDL s.r.l. Per alcune osservazioni cfr. VISCONTI (2016); VISCONTI (2012).

⁵ Cass., sez. un., 26.9.2019, n. 46898, Ricchiuto, in *Foro it.*, 2020, II, 330 ss., con nota di MERLO (2020b). In precedenza la giurisprudenza aveva assunto un atteggiamento di chiusura incentrato più sulla considerazione delle precedenti contaminazioni criminali che sulla prognosi di bonifica. Cfr. Cass. sez. II, 15 marzo 2019, n. 16105, in *Foro it.*, II, 2020, 134 ss., con osservazioni critiche di MERLO (2020a).

⁶ Cass., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; Cass., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 23330; Cass., sez. V, 17 dicembre 2020, n. 13388; Cass. 20 dicembre 2021 – 4 febbraio 2022, n. 4052, inedita.

⁷ Cfr. cass., sez. II, II, 28.1.2021, n. 9122, Car Jet, in *Sist. Pen.*, 10 marzo 2021, con osservazioni di AMARELLI (2021). Nonché, di recente, Cass. 20 dicembre 2021 – 4 febbraio 2022, n. 4052, inedita.

censurato⁸. Specificano infatti i giudici che la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 34 del Codice Antimafia, come modificato dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161⁹, consente un intervento nella gestione societaria «non assorbente, sul piano dell'impossessamento totale dell'attività di impresa, e comunque commisurato agli obiettivi di (ri)legalizzazione societaria tipici della misura di prevenzione da adottare»¹⁰. Questa possibilità ricostruttiva è fatta derivare dall'impegno del verbo '*potere*' per coordinare la proposizione oggettiva in cui si descrivono le attribuzioni dell'organo tecnico del tribunale: «l'amministratore giudiziario *può* esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa»¹¹. Così facendo, rileva esattamente il tribunale ambrosiano, il legislatore ha definito una «*facoltà* e non un obbligo di assunzione anche dell'attività tipica dell'impresa all'esito di una scelta ponderata da parte del tribunale»¹², sicché la decisione in merito alle concrete modalità di intervento dell'amministrazione giudiziaria deve necessariamente tenere conto di diversi fattori quali il grado di infiltrazione delittuosa (nel caso di specie accertata con riferimento alla sola sede logistica della società) e il settore societario contaminato rapportato al normale svolgimento dell'attività di impresa. Ove ad esito di queste valutazioni si ritenga possibile, dunque, va evitato che in seno all'amministrazione giudiziaria si assuma anche il normale svolgimento dell'attività gestionale di impresa, considerati anche gli effetti prodotti sul versante occupazionale, da «un simile trasferimento di professionalità tipiche a professionalità nuove e magari non allineate con il settore di mercato interessato».

La prospettiva è quella di «creare una nuova finalità imprenditoriale comune, condivisa con l'organo tecnico del Tribunale [...], di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali [...]». In altri termini, l'imprenditorialità privata deve capitalizzare l'intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di *governance* aziendale per evitare futuri incidenti di commistione» con attività criminali.

Così concepite le misure di prevenzione, nel caso di specie il Tribunale non ha spossessato l'imprenditore dei beni aziendali, né lo ha allontanato dalla guida dell'impresa. Piuttosto, il decreto specificamente incarica l'amministratore giudiziario di intervenire in una duplice direzione. In primo luogo, egli è chiamato ad adoperarsi affinché venga ripristinata una situazione che garantisca il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori attualmente impiegati o utilizzati nell'ambito delle attività dell'impresa. A tal fine, gli è richiesto di esaminare l'assetto della società con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti con tutti i soggetti con i quali sono in essere contratti per l'impiego di manodopera, con facoltà di intervenire per garantire la corretta osservanza delle regole normalmente adottate nel settore di mercato anche rilasciando nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti riguardanti il settore della logistica. A tale recupero di legalità deve poi corrispondere una verifica su quale sia il modello organizzativo e gestionale redatto *ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2001*, «nello specifico settore di intervento della misura», e cioè con riferimento al rispetto dei diritti dei lavoratori in regime di appalto nel settore della logistica.

Come si vede, nel caso di specie, l'ampio margine che il Tribunale si riserva nel dare applicazione concreta alla misura dell'amministrazione giudiziaria si traduce in un modulo di intervento a un dipresso sovrapponibile a quello previsto dal legislatore con riferimento alla più mite figura del controllo giudiziario di cui all'art. 34 *bis* del Codice Antimafia, la cui applicazione è stata questa volta esclusa per via della ritenuta non occasionalità delle condotte agevolative da parte dell'impresa prevenuta.

⁸ Si pensi ai casi Trib. Milano, 35/17 RGMP LIDL s.r.l o, in precedenza, Trib. Milano, decr. 48/2011 Tnt. A essere colpiti sono stati dei veri e propri colossi aziendali in cui, anche durante la pendenza dell'amministrazione giudiziaria, l'attività di impresa è proseguita con la guida del medesimo management, con la sola eccezione delle funzioni riguardanti quegli ambiti di attività che si erano rivelati permeabili agli interessi della criminalità 'ndranghetistica, rispetto alle quali era invece chiamato a intervenire l'amministratore giudiziario, secondo le prescrizioni del Tribunale.

⁹ Cfr. VISCONTI e TONA (2018).

¹⁰ P. 19 del decreto.

¹¹ Art. 34, co. 3, d.lgs. 159/2011 (corsivo aggiunto).

¹² P.19 del decreto (corsivo aggiunto).

2.2.

Il giudizio di rimproverabilità nei confronti dell'impresa. Alcune precisazioni.

Un ulteriore passaggio delle motivazioni che merita di essere qui analizzato è costituito dalla parte riservata alla ricostruzione del giudizio di rimproverabilità della condotta all'impresa. Essenziale, secondo i giudici del capoluogo lombardo, è che l'impresa ponga in essere una condotta censurabile «quantomeno su un piano di rimproverabilità "colposa", quindi negligente imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione». In codesto ultimo caso, infatti, si verserebbe invece in ipotesi riconducibili a fattispecie "dolose" di concorso o favoreggiamento, tali da giustificare il più grave provvedimento della confisca. Resta infatti fermo che il primo presupposto applicativo da verificare per l'applicazione della misura di cui all'art. 34 del Codice antimafia consiste nella necessaria terzietà dell'impresa prevenuta rispetto al soggetto agevolato (c.d. presupposto negativo)¹³. L'onere argomentativo di definire un perimetro di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore sarebbe imposta dall'esigenza di fornire «una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di prevenzione», che non può esimersi dal richiamare nel bilanciamento complessivo anche quei beni che dall'applicazione della misura vengono intaccati, primo fra tutti il diritto alla libertà di impresa, costituzionalmente sancito all'art. 41 Cost.

Tuttavia, il ragionamento sui presupposti della rimproverabilità colposa dell'impresa – ed è forse questo uno dei principali rilievi che possono essere mossi al provvedimento in commento – si ferma qui, alle soglie dell'intuizione. Pur trattandosi di un passaggio argomentativo cruciale, i giudici milanesi argomentano solo "in fatto" sulla connotazione "colposa" delle condotte agevolative dello sfruttamento dei lavoratori da parte della Spreafico s.p.a., ma non vengono in premessa definiti i confini i confini logico-giuridici della colpa della persona giuridica (ancorché nel particolare contesto della prevenzione giurisdizionale). A ben vedere, infatti, benché l'intero provvedimento sia incentrato sull'importanza di una *corretta organizzazione* aziendale, i giudici milanesi finiscono pur sempre col ripiegare pigramente su un'idea di colpevolezza che – quantomeno nelle premesse teoriche¹⁴ – ricalca invece pedissequamente la struttura concettuale della figura classica della colpa della persona fisica. Ne è la prova il fatto che la stessa condotta di agevolazione è descritta nei termini di una condotta «negligente, imprudente o imperita»¹⁵.

È, questo, un difetto nella messa a fuoco del problema da parte del collegio ambrosiano che si rivela incoerente con le premesse che hanno tratteggiato in chiave «cooperativo-prospettica»¹⁶ l'orizzonte teleologico delle misure di prevenzione, nonché con le stesse modalità operative prescelte dal Tribunale, incentrate sulla possibilità di dotare l'ente collettivo di quegli anticorpi organizzativi che lo rendano capace di neutralizzare eventuali negligenze individuali. Sicché, era da attendersi un approccio che incentrasse in termini più espliciti e consapevoli il ragionamento sulla categoria della 'colpa (o colpevolezza) di organizzazione'¹⁷ e, cioè, sulla verifica che – a prescindere dai comportamenti dei singoli – l'ente non fosse renitente all'onere

¹³ Sul punto v. BASILE e ZUFFADA (2021), p. 216; ROIA (2018), pp. 1486 ss.; nonché, anche per l'analisi degli aspetti problematici che tale requisito comporta, MAUGERI (2018), pp. 368 ss.

¹⁴ Poco pertinente è in proposito il riferimento, contenuto nel decreto, alla sent. Cost. del 29 novembre 1995, n. 487 (in *Giur. cost.*, 1995, 4182, con nota di SOTTANI (1995)) con cui la Corte escludeva che l'istituto allora denominato sospensione temporanea operasse in un regime di "sostanziale incolpevolezza" (come invece prospettato dal giudice *a quo* nell'argomentare l'incostituzionalità dell'art. 3 *quater* della l. n. 575/1965). Nonostante la sentenza citata abbia avuto ad oggetto l'applicazione di un provvedimento *in rem*, la Consulta non si occupò allora di questioni legate alla colpa di organizzazione dell'impresa, ma si soffermò invece sulla posizione delle *fisiche* titolari delle attività assoggettabili alla misura della sospensione temporanea (peraltro concludendo per l'infondatezza della questione).

¹⁵ P. 2. Peraltro, a guardare con più attenzione i fatti oggetto di considerazione nel decreto, parrebbero emergere, da parte delle persone fisiche coinvolte, comportamenti più vicini alla consapevolezza che alla mera negligenza. Cfr. in particolare le pagg. 16 e ss. del provvedimento, in cui addirittura si legge che «la società proposta, sostanzialmente a conduzione familiare, malgrado le condizioni non certo minimali [...] fosse pienamente consapevole della situazione di sfruttamento delle condizioni personali dei lavoratori formalmente impiegati attraverso il sistema contrattuale dell'appalto di manodopera con società cooperative ma di fatto direttamente coordinati nella sede societaria operativa di D*** anche da personale dipendente, così capitalizzando il guadagno di un intervento lavorativo sotto soglia retributiva nell'ambito del mercato e quindi della sopportazione di costi minori».

¹⁶ Quest'espressione, che si deve a C. VISCONTI (2019), è stata di recente fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. 9122/2021, cit., nonché, di recente, Cass. 20 dicembre 2021, cit.

¹⁷ Cfr. PALIERO (2021), pp. 64 ss.; TORRE (2021), pp. 888 ss.; PIERGALLINI, (2017), pp. 240 ss.; VILLANI, (2016) *passim*; VALENTINI (2016), pp. 81 ss.; PALIERO e PIERGALLINI (2006), pp. 167 ss..

di «organizzare la propria organizzazione»¹⁸. Mantenendo invece la classica prospettiva antropomorfa nell'imputazione soggettiva dei fatti si rischierebbe (quantomeno in astratto) di lasciar fuori dal campo applicativo delle misure di prevenzione patrimoniale anche situazioni che a buon diritto vi andrebbero ricondotte, tenuto conto anche del preciso orientamento recuperatorio impresso dal legislatore nel 2017 e vieppiù perseguito con i successivi interventi riformatori¹⁹. In altre parole: l'esigenza di evitare forme incolpevoli di agevolazione può davvero dirsi estranea alle finalità preventive perseguite dal Codice Antimafia?

Nel rispondere a quest'interrogativo, bisogna tener presente che fra i presupposti che il legislatore ha posto alla base dell'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria stanno anche, accanto all'agevolazione, anche i tentativi di condizionamento o di assoggettamento dell'attività economica interessata (art. 34, co. 1, Cod. Antimafia), ipotesi che ben possono essere incolpevoli, se l'angolazione visuale resta quella dell'agente individuale, e che, anzi, vedono l'impresa in una condizione sostanzialmente assimilabile a quella della vittima²⁰. Tuttavia, diverso è il discorso se si abbandona un modello argomentativo che riproduce i meccanismi ascrittivi della responsabilità all'agente individuale e si guarda modelli di imputazione riferiti direttamente a enti collettivi o organizzazioni complesse. In questa prospettiva, quel che rende l'ente collettivo rimproverabile e giustifica l'intervento del tribunale è, appunto, la mancata predisposizione di accorgimenti organizzativi che in grado di minimizzare il rischio del verificarsi di alcuni 'accadimenti' ritenuti dall'ordinamento indesiderati. Sicché, limitando in questa sede il nostro discorso al sistema della prevenzione patrimoniale²¹, potrebbe parlarsi di "in-colpevolezza di organizzazione" soltanto quando i tentativi di infiltrazione o le condotte di agevolazione non sono dall'azienda riconoscibili e dominabili neanche dotandosi di strumenti di *compliance* avanzati (per esempio, l'attività criminale del soggetto agevolato non riesce ad essere rilevata attraverso sistemi di qualificazione dei fornitori anche accurati).

Il decreto del Tribunale di Milano trascura invero un adeguato approfondimento in proposito, lasciando peraltro irrisolte alcune implicazioni concettuali che invece abbisognerebbero di un più solido sfondo argomentativo. In particolare, i giudici milanesi puntano sui modelli di organizzazione di cui al d.lgs. 231/2001 come strumento per l'introduzione, all'interno dell'organizzazione aziendale, di regole capaci di escludere, nell'attività di impresa, condotte o comportamenti che determinino lo sfruttamento lavorativo. L'impiego di tale strumento nel diverso contesto delle misure di prevenzione, tuttavia, è un'operazione nient'affatto scontata, sulla quale è bene invece soffermarsi. Nonostante i due micro-sistemi normativi – la legge sulla responsabilità degli enti da reato e il Codice antimafia – presentino notevoli elementi di affinità²², non mancano fra loro elementi di differenza e di distanza che impongono un incedere argomentativo più sorvegliato affinché il "trapianto" del modello di organizzazione 231 sul terreno limitrofo della prevenzione patrimoniale non determini crisi di rigetto, effetti aberranti o mutazioni teratogene.

È a tal proposito da considerare che già nel contesto della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti si riscontrano non poche difficoltà nel trarre dal testo normativo «una chiara semiotica che consenta di identificare i "segni" della colpa di organizzazione»²³. Sul punto, infatti, il dato legislativo resta piuttosto nebuloso, parco com'è di indicazioni stringenti circa il metodo e i criteri da impiegare per la valutazione della «idoneità» del modello, della quale si ha più che altro un'idea platonica: è infatti innegabile che nella prassi applicativa, anche e in non poca misura a causa di una certa impostazione interpretativa che stenta a scrollarsi di dosso il c.d. *hindsight bias* (o "pregiudizio del senno di poi")²⁴, il solo modello idoneo è, in fin dei conti,

¹⁸ PIERGALLINI (2017), p. 261.

¹⁹ Cfr., da ultimo, le importanti modifiche apportate con il d.l. n. 152 del 2021, che, con il nuovo art. 94 *bis* Cod. antimafia, estende l'approccio recuperatorio anche alla fase amministrativa di competenza delle prefetture. V., per un commento, ALBANESE (2022).

²⁰ Cfr. BIRITTERI (2020), p. 849; MAUGERI (2018), p. 368; PERONACI (2018), p. 6; VISCONTI (2018), p. 149; nonché VISCONTI (2015) in cui già si segnalava il rischio per il quale l'estensione dell'area applicativa dell'art. 34 Cod. antimafia anche alle imprese sottoposte al condizionamento mafioso potesse determinare l'attivazione della misura patrimoniale anche in casi in cui l'imprenditore è semplicemente vittima dell'attività estorsiva, «il che significherebbe avallare una forma di "pedagogia bullonata" o di "autoritarismo ben intenzionato».

²¹ Resterà invece in disparte il modello di responsabilità delineato dal d.lgs. 231/2001, che mira a prevenire un altro tipo di eventi, rappresentati dai reati c.d. presupposto *ove commessi da apicali o sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda*.

²² Si è a tal proposito parlato di «aria di famiglia»: cfr. VISCONTI (2019), p. 237. Colgono bene i fili di collegamento tra i diversi "ambienti normativi" e gli elementi di contiguità GUERINI (2019) e ALESCI (2019).

²³ MANES (2021), p. 471. V. altresì, sul tema ORSINA (2021), p. 111 ss.

²⁴ Cfr. FORTI (2012), p. 1276. Cfr. inoltre GROSSO (2017), p. 281, in cui si registra come, al di là dell'«affermazione di principio», la «fisiologia delle condanne delle società *ex d.lgs. n. 231/2001* pressoché ogniqualvolta risulta provato il reato commesso da taluno dei suoi dirigenti o dipendenti nel suo interesse o vantaggio rivela che nella prassi giurisprudenziale la logica del *post hoc propter hoc* ha fatto, comunque, breccia».

quello che non è stato ancora messo alla prova dei fatti.

Siffatte difficoltà si amplificano grandemente se ci si colloca nella prospettiva della prevenzione giurisdizionale: una cosa è, infatti, concepire un modello organizzativo volto a prevenire fatti propri (reati commessi da “apicali” o “sottoposti” nell’interesse o a vantaggio dell’ente), come richiesto dal d.lgs. 231/2001, altra, invece, è la predisposizione di un sistema di regole capaci anche di prevenire l’agevolazione di fatti commessi da terzi soggetti. In altri termini, il problema che si pone è quello del *risk assessment* praticabile ed esigibile rispetto ad attività non proprie (o non del tutto proprie) dell’impresa: è infatti evidente che, spostandoci dal “Sistema 231” a quello della prevenzione antimafia, la mappatura dei rischi alla base della costruzione di un modello di organizzazione idoneo deve esplicarsi su di un terreno molto più esteso e dai confini incerti. Tale maggiore e incerta estensione finisce, pertanto, con accrescere e complicare i profili di problematicità dei sistemi di *compliance* messi dal legislatore a disposizione delle imprese. In mancanza di una previa riflessione circa la delimitazione del perimetro dell’*assessment* richiesto e senza l’elaborazione di criteri affidabili per l’individuazione delle cautele esigibili²⁵ il modello non potrebbe che produrre una «proceduralizzazione compulsiva»²⁶ che inevitabilmente si tradurrebbe nella formalizzazione di cautele così anticipate rispetto all’evento-reato da determinare una definitiva torsione verso modelli di *compliance* incardinati su paradigmi a carattere precauzionistico, più che prevenzionistico (ed è un curioso garbuglio semantico e lessicale: lo spostamento o l’accelerazione da un’impostazione orientata alla prevenzione verso una incentrata sulla precauzione si svolge proprio nell’ambito... delle misure di prevenzione!). Insomma, in assenza di un’adeguata individuazione dei rischi da fronteggiare, non è inverosimile che si inneschi una vertiginosa e inarrestabile rincorsa verso *standard* di cautela sempre più elevati, ben rappresentata dall’immagine dell’«ente-ragno» che finisce impigliato nell’intrico della ragnatela che egli stesso si è trovato a tessere²⁷.

Questa *escalation* regolatoria potrebbe, dunque, riverberarsi in controproducenti forme di *overcompliance*²⁸ che irrigidiscono l’attività delle imprese, le quali, dal canto loro, si troverebbero di fronte a due alternative: o riparare dietro modelli-paravento, vissuti come mero adempimento cartolare piuttosto che come strumento di prevenzione, alimentando così il più volte deplorato fenomeno della *cosmetic compliance*²⁹ (*window dressing*), o *paper programs*³⁰; oppure disinvestire sulla *compliance*, riservandosi di prestarle attenzione solo dopo eventuali contestazioni da parte dell’autorità giudiziaria per sfruttare i benefici legati all’adozione postuma del modello di organizzazione³¹. In entrambi i casi, comunque, si assiste al fallimento del modello di “prevenzione partecipata” fondato sull’approccio *stick and carrots* alla base del sistema di responsabilità degli enti: l’estrema aleatorietà della risposta giudiziaria rende insostenibile l’onere di controllare la legalità di impresa che lo Stato delega all’ente collettivo, il quale, per suo conto, stenterà a trovare ragioni per giustificare gli onerosi investimenti richiesti sul versante della prevenzione interna³². A tali condizioni, non è difficile immaginare che gli obiettivi immediati di massimizzazione del profitto tornerebbero ad occupare l’orizzonte prevalente degli organi di gestione aziendale, che si troverebbero più esposti ad atteggiamenti di *moral hazard*³³ e, specie in contesti di gruppo o in presenza di procedimenti decisionali frammentati, a quella

²⁵ Il d.lgs. 231/2001 sembra poggiare su di un’idea di *rischio tollerabile*, consistente in quel rischio che sopravvive alla costruzione di un «sistema di prevenzione (idoneo, adeguato ed effettivo) non aggirabile se non con il ricorso a condotte fraudolente» (PIERGALLINI (2010), p. 182). Come applicare questo criterio, già di per sé non privo di implicazioni problematiche (cfr. A.F. TRIPODI (2021), p. 230), per fatti che si svolgono fuori dall’area di diretto controllo dell’impresa?

²⁶ Lo osserva, con riferimento al “Sistema 231”, DI GIOVINE (2020), pp. 201 ss., la quale rileva come ciò produca una «formalizzazione di cautele sempre più anticipate rispetto all’evento-reato sul piano cronologico, che di conseguenza rischiano di scollarsene anche su quello logico».

²⁷ La metafora è di DI GIOVINE (2020), p. 222.

²⁸ Di effetto *boomerang* parla DI GIOVINE (2020), p. 222.

²⁹ Cfr. LAUFER (2016), p. 11.

³⁰ Cfr. ESPOSITO (2022), pp. 10 ss.; FIORELLA e SELVAGGI (2018), p. 29; DI GIOVINE (2020), p. 223; MANES (2021), p. 470.

³¹ Cfr. CAPUTO, (2017), pp. 148 ss.. Come a tal proposito registra MANACORDA (2017), p. 63, nelle piccole e medie imprese è sempre più diffusa la propensione verso modelli *post factum patrat*. Si privilegierebbe dunque una concezione del Modello organizzativo di tipo prevalentemente “reattivo”, piuttosto che “preventivo”. Per una riflessione sui due paradigmi, cfr. BIANCHI (2021), pp. 131 ss.

³² Per descrivere gli effetti di tale dissoluzione del patto di fiducia fra Stato e imprese in dottrina si è suggerito un parallelismo col “dilemma del prigioniero” utilizzato in economia per spiegare le interazioni strategiche nella teoria dei giochi: ciascuno, non potendo immaginare le scelte di condotta dell’altra parte, rinuncerà alla cooperazione. Il privato, dunque, non si curerà del modello e lo stato non lo prenderà nella considerazione dovuta. Cfr. CENTONZE (2017), pp. 945 ss.

³³ LAUFER (2016), p.10.

che viene denominata sindrome da «ebbrezza del rischio»³⁴ o «*risky shift*»³⁵: un atteggiamento simile a quello dei giocatori d'azzardo che spinge gli imprenditori a praticare con disinvoltura manovre azzardate, spesso superando i confini della legalità³⁶.

In definitiva, un ricorso troppo disinvolto ai «*modelli 231*» all'infuori del loro fisiologico alveo normativo ne determina una vera e propria torsione funzionale, compromettendone anche le principali potenzialità. Non è del resto nuova l'osservazione per la quale, se i criteri che sovrintendono al giudizio di idoneità preventiva un modello di organizzazione (e, a monte, dei suoi scopi) restano imbozzolati in una crisalide di indefinitezza, viene irrimediabilmente frustrata la «*forza pedagogica*» del modello stesso, ossia la sua «capacità di motivare le realtà collettive alla prevenzione del rischio di reato e dunque alla promozione della cultura della legalità nelle realtà complesse»³⁷. Così facendo, dunque, si smarrisce la natura di incentivo alla «autonormazione» dell'attività d'impresa e il modello finisce col mutare funzione: da risorsa preventiva utile allo sviluppo aziendale, esso diviene strumentale solamente alla «messa alla prova dell'ente»³⁸ e alla valutazione da parte del Tribunale delle condizioni per procedere alla revoca delle misure di prevenzione e al rilascio dell'impresa.

3. Lo sfruttamento del lavoro come presupposto per l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria.

Sul versante del reato-catalogo posto dal Tribunale a fondamento della misura, due sono le questioni sul tappeto che vanno qui affrontate.

In primo luogo, non è forse peregrino ritenere che i tre provvedimenti richiamati all'inizio con cui il Tribunale di Milano ha applicato l'amministrazione giudiziaria ad aziende indiziate di agevolare lo sfruttamento del lavoro siano frutto di una eterogenesi dei fini.

Alla base della scelta legislativa di inserire l'art. 603 *bis* c.p. fra i reati-catalogo suscettibili di attivare gli strumenti della prevenzione patrimoniale sta probabilmente un certo modo di intendere il reato del caporalato e dello sfruttamento del lavoro, fatto proprio dal legislatore del 2017, quale manifestazione tipica della criminalità organizzata di stampo mafioso³⁹. In

³⁴ STELLA (1998), pp. 459 ss.

³⁵ DE MAGLIE (2002), p. 252.

³⁶ Sotto il profilo criminologico, addirittura, l'assenza di procedure codificate ed esplicite, la scarsa trasparenza e il contesto opaco di funzionamento dell'impresa rivestirebbero una «*obiettiva funzione istigatoria*» alla commissione di reati: DE MAGLIE (2002), p. 255. Cfr. inoltre STELLA (1998), p. 464, il quale, a partire da studi di psicologia dell'organizzazione e comportamenti aziendali, mette in evidenza come il manager tipo non sia necessariamente un razionale massimizzatore di profitti, ma nella gran parte dei casi egli adotta le scelte che possano soddisfare «aspettative minime appena sufficienti» e cioè quelle che, «assicurando la realizzazione di istanze minimali, comporta la minor perdita di tempo, il maggior risparmio di energie finanziarie e umane. Proprio tenendo conto di ciò è possibile capire perché il manager trovi spesso attraente la scelta per l'illegalità. Stressato, incalzato, sovraccarico di responsabilità e di fronte ad una pletora di norme non sempre chiare e coerenti, il manager è indotto ad optare per la soluzione più semplice che gli permette di «funzionare». Di recente, cfr. TORRE (2021), § 5.

³⁷ MANES e TRIPODI (2016), pp. 137 ss. Sul punto cfr. inoltre FORTI (2012), p. 1252, secondo il quale un approccio al modello di organizzazione che ne valorizzi «le potenzialità preventive, propulsive e di miglioramento in chiave di legalità delle culture aziendali» ha il pregio di superare «una lettura tutta difensiva dell'impianto prescrittivo, [...] concentrata sui costi della sanzione e sui ripari da apprestare *ex post* alla reazione dell'ordinamento nei confronti delle violazioni già perpetrate». Sicché, l'interiorizzazione di schemi di gestione che si facciano carico dell'auto-controllo penale fornisce l'occasione alle realtà collettive «per sbarazzarsi di cascami di dirigenze o stili di gestione avvertiti come ostacoli a politiche di impresa al contempo innovative, *market-oriented* e aderenti a una legalità comunque «conveniente», ben integrata nella «adeguatezza» organizzativa richiesta dall'art. 2381 c.c.».

³⁸ Cfr., in proposito, VISCONTI (2019); v. altresì, ORSINA (2021), che esprime alcune riserve critiche circa la possibilità di applicare una qualche forma di messa alla prova per l'ente; PIERGALLINI (2022), p. 12, che ravvisa il rischio che la messa alla prova possa disincentivare l'adozione del modello di organizzazione dell'ente, incoraggiando invece atteggiamenti di attesa, per i quali l'impresa preferirebbe riservarsi di dotarsi del modello *post factum* al fine di accedere ai benefici connessi. Il rimedio suggerito è quello di limitare l'ammissione alla messa alla prova solo all'ente «già munito, al momento del fatto-reato, di un modello di organizzazione e a condizione che lo stesso non risulti di mera facciata (un involucro burocratico-cartolare, *ictu oculi* inadeguato ed ineffettivo)».

³⁹ Lo stretto rapporto tra criminalità organizzata di stampo mafioso e sfruttamento del lavoro è emerso, ad esempio, nell'ambito dei processi scaturiti dall'inchiesta nota alle cronache come «Aemilia». Le sentenze hanno messo in evidenza come il controllo da parte delle 'ndrine calabresi operanti in Emilia sui lavori pubblici per la ricostruzione post sisma si sia manifestato anche attraverso il reclutamento di squadre di operai gestite e dirette direttamente da 'ndranghetisti (Trib. Reggio Emilia, 31 ottobre 2018 – 15 luglio 2019, n. 1155 e G.u.p. Trib. Bologna, 22 aprile 2016 – 7 ottobre 2016, n. 797, confermata da App. Bologna, 12 settembre 2017 – 26 febbraio 2018, n. 3911/2017). In quel contesto è stato accertato che i lavoratori erano del tutto assoggettati ai loro capi, che ne garantivano la disciplina e la sottomissione. Tali pronunce meritano attenzione anche perché evidenziano come il sistema di sfruttamento dei lavoratori, lungi dal rappresentare una deviazione dalla norma, costituisce una pratica diffusa funzionale ad abbattere i costi della manodopera per molti imprenditori, i quali, «tutt'altro che intimoriti e sopraffatti dal fenomeno mafioso, lo hanno sfruttato per il proprio vantaggio, prestandosi, a loro volta, a fornire un'utilità strumentale al sodalizio criminale, in un'ottica di reciprocità» (Trib. Reggio Emilia, 31 ottobre 2018, cit.). In letteratura, il peculiare nesso tra criminalità organizzata e caporalato è ben lumeggiato da SAVAGLIO (2017), pp. 101 ss.; VESCO (2018), pp. 39 ss. Inoltre, sul ruolo delle organizzazioni

altre parole, sembra che lo sfruttamento del lavoro abbia fatto la sua comparsa nel Codice antimafia più che altro con un ruolo indiziante la presenza di organizzazioni di cui all'art. 416 *bis* c.p., mentre è da escludere che il contrasto *diretto* allo sfruttamento del lavoro rientrasse fra gli scopi perseguiti dalla riforma del Codice antimafia: difatti, l'art. 34 del d.lgs. 159/2011, nel delineare i presupposti applicativi dell'amministrazione giudiziaria, menziona l'art. 603 *bis* c.p. al pari degli altri delitti-scopo delle associazioni di tipo mafioso, laddove si prevede, appunto, che la misura in questione possa essere adottata qualora il libero esercizio di determinate attività economiche possa agevolare l'attività di persone «sottoposte a procedimento penale [...] per i delitti di cui agli articoli 603 *bis*, 629, 644, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale». Tale lettura trova sostegno, in chiave sistematica, se si guarda all'art. 84 dello stesso Codice antimafia concernente la documentazione antimafia di competenza della prefettura, che, difatti, annovera le contestazioni per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro fra gli elementi da cui desumere la sussistenza «tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia» (co. 4, lett. a)⁴⁰. Di contro, va rilevato che laddove il legislatore ha voluto ampliare la platea dei destinatari delle misure di prevenzione, lo ha fatto intervenendo con disposizioni esplicite, come è avvenuto con l'inclusione dei delitti contro la pubblica amministrazione direttamente nell'art. 4 del Codice antimafia attraverso la legge 17 dicembre 2017, n. 161⁴¹. Del pari, significativa della mancata 'presa in carico' del contrasto allo sfruttamento del lavoro da parte del legislatore della riforma in questione è proprio il fatto che le persone indiziate del delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p. non sono state inserite fra i destinatari delle misure di prevenzione personali.

Cionondimeno, l'intuizione dei giudici milanesi di ricorrere alle misure di prevenzione potrebbe rivelarsi felice, perché si fonda sulla presa d'atto che lo sfruttamento del lavoro molto raramente costituisce espressione di comportamenti individuali più o meno diffusi, ma nella maggior parte dei casi rappresenta invece la manifestazione di consolidate e diffuse politiche di impresa che difficilmente possono essere contrastate ricorrendo al tradizionale armamentario repressivo (sul punto si tornerà *infra*, § 4). In altri termini, parrebbe che, districandosi fra le pieghe di una legislazione piuttosto farragginosa, i giudici meneghini abbiano individuato una soluzione interpretativa – la cui postura potrebbe invero richiamare l'esperienza nota come «uso alternativo del diritto»⁴² – che consente versi di superare alcune delle persistenti miopie legislative.

Prima di ritornare su quest'aspetto, però, c'è un ulteriore elemento dell'articolazione logico-argomentativa del decreto qui in esame su cui conviene soffermarsi.

3.1. *Segue. L'interpretazione della fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. e la sua applicazione al caso concreto.*

Come sopra chiarito, l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria si fonda sul presupposto che la Spreafico s.p.a. abbia agevolato soggetti terzi autori del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. A ben vedere, però, tale inquadramento dei fatti riflette forse una non piena comprensione della configurazione tipica del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per come risulta dalla riformulazione intervenuta ad opera della l.n. 199/2016. I giudici infatti non ravvisano nelle condotte dei vertici della Spreafico s.p.a. gli estremi per la configurazione del delitto, ma attribuiscono ad esse solo una valenza agevolatoria rispetto a condotte di sfruttamento realizzate da altri. E ciò nonostante le indagini svolte dalla Procura abbiano consentito, secondo il Tribunale, di accertare una piena consapevolezza da parte dei vertici aziendali delle condizioni a cui venivano sottoposti i lavoratori.

criminali sulla tratta e sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri cfr. AMNESTY INTERNATIONAL (2012); OMIZZOLO (2019); CARCHEDI (2018); PALMISANO (2017).

⁴⁰ Non constano, del resto, interdittive adottate direttamente sul presupposto dello sfruttamento lavorativo.

⁴¹ In senso critico rispetto a tale riforma cfr. COCCO (2018); MAIELLO (2018); MANES (2018); MONGILLO (2019). In generale, sulla tendenza ad assimilare e confondere fenomeni corruttivi e criminalità di stampo mafioso, e per il conio della nuova categoria della «mafizzazione» cfr. DI VETTA (2020).

⁴² Al di là degli aspetti più strettamente legati alla stagione in cui si svolse il convegno che vide discutere le tesi dell'«uso alternativo del diritto» (atti raccolti e curati in BARCELLONA (1973; per una recente ricostruzione del dibattito innescato da quel convegno COSSUTTA (2011)), quell'esperienza ha lasciato la consapevolezza che l'attività del giurista, specie in presenza di un dato positivo incompleto o contraddittorio, finisce con l'essere anche «attuazione-integrazione critica del diritto, ossia appunto 'politica del diritto'» (LOMBARDI VALLAURI (1974), p. 11).

Ad ogni modo, il reato di sfruttamento del lavoro, per come tratteggiato dall'art. 603 *bis*, co. 1, lett. 2, c.p. prescinde dalla imputazione formale del rapporto di lavoro e adotta un approccio sostanzialistico, assegnando rilievo anche alle condotte di mero utilizzo del lavoratore ove questo sia sottoposto «a condizioni di sfruttamento» e si approfitti del suo stato di bisogno. La norma penale, dunque, si disinteressa della qualificazione dei nessi di collegamento fra prestatore d'opera e parte datoriale e guarda al lavoratore *au-delà de l'emploi*, prescindendo financo dall'inquadramento formale sotto i crismi del lavoro dipendente⁴³. Se così non fosse, d'altra parte, si giungerebbe al paradossale esito di lasciare sguarniti di tutela proprio quei lavoratori che già di per sé versano in una situazione di minor protezione in termini rimediali⁴⁴, per di più incentivando facili strategie di aggiramento della responsabilità – o «irresponsabilità organizzata»⁴⁵ – da parte delle imprese attraverso meccanismi di interposizione di manodopera variamente congegnati (distacco, subforniture, subappalti, ecc.)⁴⁶.

Così ricostruito il contenuto della norma, il Tribunale avrebbe quindi dovuto ritenere integrato il reato di sfruttamento del lavoro anche nel caso di specie. Tale soluzione ricostruttiva avrebbe reso peraltro più plausibile il rimprovero rivolto nei confronti dell'ente collettivo e più gestibile, da parte dell'impresa stessa, la risposta alla richiesta di organizzare meglio la propria attività.

Tuttavia, le ragioni della cautela o del *self-restraint* dei giudici milanesi nel contestare direttamente il reato ai vertici aziendali sono forse intuibili e comprensibili. Come sopra ricordato (§ 2.1.), nel provvedimento si ritiene che la misura dell'amministrazione giudiziaria non possa essere disposta nei confronti di soggetti direttamente sottoposti a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p., ritenendo invece necessaria la terzietà del proposto rispetto alle condotte di sfruttamento. Sicché, ad esser conseguente rispetto a quest'impostazione ricostruttiva il Tribunale avrebbe dovuto disporre direttamente la misura della confisca e non l'amministrazione giudiziaria, assumendosi quindi la responsabilità di un provvedimento che avrebbe comportato in modo pressoché certo la fine di un'impresa che invece aveva ottime possibilità di riallinearsi con l'economia sana⁴⁷.

A ben vedere, però, tale lettura del dato positivo potrebbe risultare corriva, espressione di un *bias* ermeneutico che deriva dall'automatica riproposizione degli schemi applicativi già collaudati in relazione agli altri presupposti individuati dall'art. 34 Cod. antimafia: in realtà, infatti, la norma specifica sì che *non devono ricorrere i presupposti* per l'applicazione delle altre misure patrimoniali, ma le disposizioni che individuano i destinatari nei confronti dei quali può procedersi al sequestro e alla confisca *non* contemplano alcun riferimento all'art. 603 *bis* c.p. (alla base sta la contraddittoria assenza delle persone indiziate di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita nella cerchia dei soggetti sottoponibili alle misure di prevenzione personale *ex* art. 4 Cod. antimafia)⁴⁸.

Cionondimeno, pur non avendo colto questa configurazione della norma, l'opzione ri-

⁴³ Più diffusamente, cfr. MERLO (2020d); nonché DI MARTINO (2019), secondo il quale l'introduzione del reato di sfruttamento del lavoro ha reso «indifferente di fronte ad esso ogni assetto formale-regolatorio dei rapporti di lavoro, ogni scelta di distribuzione delle qualifiche di datore di lavoro formale e utilizzatore». Cfr. inoltre D'ONGHIA e LAFORGIA (2021), pp. 233 ss., le quali rilevano come dinanzi all'«afasia del diritto del lavoro» sul tema dello sfruttamento, la fattispecie penale consente di riconoscere le condizioni di sfruttamento anche «a lavoratori non subordinati e, si può dire, indipendentemente dal loro (previo) riconoscimento della subordinazione».

⁴⁴ MASERA (2021), p. 206, che reputa «tutt'altro che irragionevole» l'opzione per l'innalzamento dei presidi penalistici, sulla base della considerazione per la quale «se quando i diritti del lavoratore erano efficaci dal diritto del lavoro poteva apparire superfluo se non inopportuno il ricorso alla sanzione penale, esso invece risulta indispensabile per garantire che le poche garanzie rimaste a livello lavoristico siano effettivamente rispettate, e il lungo processo di liberalizzazione del mercato del lavoro non conduca ad un vero e proprio sfruttamento della parte debole del rapporto». Sul versante lavoristico, si vedano in proposito le riflessioni di INVERSI (2021), che suggerisce di puntare su una «visione nuova di compartecipazione tra strumenti regolatori del diritto penale e del diritto del lavoro, che in ottica regolatoria può costituire terreno di elaborazione per l'analisi dei rapporti di forza (e possibile sopraffazione) delle relazioni in essere, soprattutto laddove queste scaturiscano in un mercato del lavoro deregolato o regolato in modo unilaterale».

⁴⁵ Espressione che si deve a COLLINS (2011), p. 64.

⁴⁶ Di diverso avviso TORRE (2020), p. 91, che invece ravvisa una lacuna dell'ordinamento nella «mancata previsione di una fattispecie autonoma per colui che benefici consapevolmente del lavoro in condizioni di sfruttamento» e ne auspica l'introduzione.

⁴⁷ Riflessioni analoghe, con riferimento al caso Uber, sono avanzate da GALLI, (2020), p. 246, la quale ipotizza che l'approccio del Tribunale della prevenzione sia anche dovuto a «ragioni più profonde, che hanno a che vedere con valutazioni in punto di *sostenibilità* dell'intervento penale, ossia relative all'impatto socio-economico negativo dello stesso».

⁴⁸ Nel disordinato incedere del legislatore, invece, l'art. 603 *bis* c.p. torna ad essere preso in considerazione come presupposto per interventi a carattere ablativo nel catalogo dei reati che giustificano la confisca per sproporzione (c.d. confisca allargata) *ex* art. 240 *bis* c.p. («vecchio» art. 12 *sexies*, co. 4 *bis*, d.l. 306/1992). Non si è mancato di rilevare, in dottrina che quest'opzione normativa potrebbe risultare incongrua, atteso che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – così come riformulato nel 2016 – non presuppone lo svolgimento dell'attività illecita in forma organizzata, sicché la presunzione di illecito accumulo di ricchezza sottesa all'art. 240 *bis* c.p. potrebbe ritenersi non sempre giustificata. Cfr. ROMANELLI (2018).

costruttiva in termini agevolativi ha comunque consentito ai giudici milanesi di entrare in risonanza con lo spirito profondo dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria, esaltandone la finalità recuperatoria e l'orientamento cooperativo-prospettico. Resta tuttavia un'incoerenza di fondo: nel perseguire il pur condivisibile obiettivo politico-criminale di evitare un esito dell'azione giudiziaria di tipo ablatorio, i giudici milanesi per non manipolare (formalmente) il dato normativo finiscono però per fornire una interpretazione manipolativa dei fatti (inquadri infine nello schema dell'agevolazione). Mentre, come si è sopra chiarito, la possibilità di attivare strumenti di affiancamento dell'impresa per condotte di sfruttamento "proprie" (e non da essa solamente agevolate) dell'ente poteva già essere perseguita interpretando correttamente l'art. 34 del Cod. antimafia. In alternativa, peraltro, poteva raggiungersi lo stesso risultato – nell'ambito del giudizio ordinario – attraverso lo strumento del controllo giudiziario previsto *ad hoc* nei casi di sfruttamento del lavoro *ex art. 3 della l. n. 199/2016*.

4.

Lo sfruttamento del lavoro come manifestazione di criminalità di impresa.

Una strategia che oggi abbia ad oggetto il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro difficilmente può limitarsi alla repressione degli episodi di volta in volta riconducibili a persone fisiche, ma richiede un approccio più vasto e articolato. I dati empirici e le analisi sociologiche convergono, infatti, nell'evidenziare che, nella gran parte dei casi, lo sfruttamento del lavoro non deriva da comportamenti prevaricatori – ancorché diffusi e ripetuti nel tempo – *tout court* coincidenti con condotte di persone fisiche: più di frequente tale fenomeno si manifesta come un vero e proprio "*modo della produzione*"⁴⁹ che lega insieme intere filiere e rappresenta un dato strutturale della nostra economia⁵⁰. Anche nella giurisprudenza non è nuova la consapevolezza per la quale lo sfruttamento lavorativo costituisce in non pochi casi l'espressione di «precise strategie aziendali»⁵¹ in virtù delle quali le imprese scelgono di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto, esternalizzando tutte le attività ad alta intensità di manodopera⁵², in modo da scrollarsi di dosso gli oneri e le responsabilità nei confronti dei lavoratori⁵³. Dislocando fra soggetti diversi (imprese, consulenti o collaboratori esterni) i numerosi passaggi che vanno dalla concezione di un prodotto fino alla sua immissione nel mercato finale, ha finito con l'affermarsi un nuovo modello di «impresa-rete» (o «impresa cava»)⁵⁴ che tende ad allontanare da sé i costi del lavoro vivo e si concentra sulle attività a maggior valore aggiunto. Alla frammentazione del ciclo produttivo fa pertanto riscontro l'emersione di assetti organizzativi complessi frutto della interazione di soggetti giuridici diversi⁵⁵, legati fra loro da rapporti di integrazione contrattuale che non di rado si traducono in forme di soggezione gerarchica: è il fenomeno della «contrattazione diseguale» fra imprese, che descrive la situazione nella quale fra diversi operatori del mercato in posizione di formale parità vengono a strutturarsi rapporti caratterizzati – di fatto – da legami di autorità-subordinazione e di dipendenza, sicché l'impresa dominante tende a proiettare anche all'esterno la stessa gerarchia che caratterizza i suoi rapporti di produzione interni⁵⁶.

⁴⁹ Pongono l'accento su questo aspetto MONGILLO (2019a); PIVA (2017); DI MARTINO (2019); DI MARTINO (2015).

⁵⁰ Cfr. l'interessante analisi di RICOLFI (2019), pp. 71 ss., il quale dimostra come l'attuale assetto sociale poggi, e non può prescindere, su una «infrastruttura paraschiavistica» che arriva a coinvolgere, in Italia, oltre tre milioni di persone.

⁵¹ Tribunale di Forlì, sez. pen., 10 luglio 2012, 933, in *Riv. comm. int.*, 2014, 177 ss., con nota di BUCCELLATO (2014).

⁵² Per un'analitica descrizione di questo processo di disarticolazione del processo produttivo cfr., nella dottrina lavoristica, SCARPELLI (2012).

⁵³ Efficacemente SPEZIALE (2010), p. 4, rileva come i processi di segmentazione dell'impresa producono lo «spiazzamento» delle discipline di protezione del lavoro subordinato: «l'impianto complessivo delle norme a tutela del lavoratore si basa sulla relazione diretta con il datore di lavoro, mentre i diritti sindacali sono strettamente collegati all'esistenza di un'impresa che concentra nello stesso ambito spaziale tutte le sue funzioni fondamentali [...] i fenomeni analizzati entrano in conflitto proprio con le caratteristiche sopra descritte».

⁵⁴ Restano in proposito un riferimento agli studi di BUTERA (1990) e BUTERA (1991).

⁵⁵ Si tratta di trasformazioni dirompenti rispetto alle quali le tradizionali lenti del giurista risultano talvolta inadeguate. Non a caso, è stato proprio lo spostamento verso il modello reticolare dell'impresa a incrinare il tradizionale dogma lavoristico dell'unicità del contratto di lavoro, aprendo la strada ad una riflessione sulla possibilità di concepire forme di «codatorialità» (per una ricognizione delle differenti posizioni che fanno capo ai due diversi orientamenti che dottrinali e per le sfumature esistenti al loro interno, cfr. GAUDIO (2021)).

⁵⁶ Cfr. GAROFALO (2017), p. 15. La prassi dimostra che sovente le imprese alla periferia della rete assumono una posizione di dipendenza dall'entità centrale, non solo dal punto di vista economico, ma anche organizzativo: cfr. LIEBMAN e TOMBA (2015), p. 63, dove si pone in evidenza come la «sopravvivenza sul mercato delle imprese alla periferia della rete dipende invero in modo preponderante dalla loro capacità di adattarsi alle richieste del committente, richieste che potrebbero comportare la necessità di lavorare sottocosto e con ritmi che incidono pesantemente sul rispetto delle garanzie sociali».

Per quel che qui rileva, è da considerare che la stretta interconnessione fra i vari passaggi del ciclo di produzione rende parecchio difficoltosa l'individuazione delle cause e dei responsabili della imposizione di rapporti sperequati o vessatori nei confronti dei lavoratori⁵⁷. È stato anzi notato che, non di rado, la componente illecita «costituisce la parte nascosta di un ciclo produttivo che, al momento dell'assemblaggio o della vendita del prodotto, “emerge” e si fa legale»⁵⁸. Una delle principali strategie mimetiche del caporalato – nella ricostruzione di uno studioso – consiste proprio nella tendenza alla «giuridificazione» dei rapporti lavorativi⁵⁹, in modo da celare dietro il paravento di contratti apparentemente regolari forme più o meno marcate di violazione dei diritti dei lavoratori⁶⁰. Come ad esempio registrato dalla *Commissione morti bianche* del Senato, in non pochi casi «il caporalato ha indossato le vesti della somministrazione usata, o meglio abusata, per dare una formale apparenza a una serie di imprescindibili contatti che possono essere curati soltanto da chi conosce ed è in grado di spostare anche repentinamente vere e proprie truppe di lavoratori rassegnati a condizioni di lavoro prive di assoluta organizzazione della sicurezza»⁶¹. Che si tratti di vere e proprie politiche di impresa finalizzate a proteggere il *business* perseguendo forme di «irresponsabilità organizzata»⁶² o di strategie finalizzate esclusivamente all'abbattimento dei costi e alla massimizzazione dei profitti, bisogna comunque prendere atto che lo sfruttamento del lavoro dipende dalle dinamiche complesse che governano le organizzazioni collettive, più di quanto non derivi da isolati comportamenti di individui. Il delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p. va pertanto considerato principalmente come espressione dei c.d. *corporate crime*⁶³ e su questa categoria criminologica va calibrata la risposta dell'ordinamento. Allo stesso tempo, però, bisogna guardarsi dal sovraccaricare il diritto penale di funzioni regolatorie che non possono appartenere rispetto a fenomeni aventi carattere sistemico come quello che riguarda la degradazione e lo sfruttamento della manodopera.

5. L'impiego degli strumenti di prevenzione patrimoniali per contrastare lo sfruttamento del lavoro. Considerazioni conclusive.

Ponendosi in questa angolazione prospettica, pur con alcune persistenti incongruenze, la soluzione escogitata dal Tribunale di Milano rimane una delle risposte più interessanti ed innovative messe in campo dalla giurisprudenza nel contrasto allo sfruttamento del lavoro⁶⁴, pur muovendosi nel caotico guazzabuglio del Codice antimafia. È, anzi, auspicabile che la sperimentazione condotta in via giudiziale nel capoluogo lombardo trovi sponda in un intervento di razionalizzazione da parte del legislatore, che guardi al contrasto allo sfruttamento del lavoro e, più in generale, ai crimini di impresa in modo più organico e meno frammentario.

⁵⁷ È dimostrato che gli effetti di queste trasformazioni dei sistemi produttivi sul lavoro sono talora perniciosi (GALLINO (2007), pp. 33 ss.): recenti studi hanno infatti messo in evidenza che la segmentazione e il dilatarsi delle catene produttive, specie nelle c.d. “catene globali di fornitura” (*supply chain*), porta con sé un aumento del lavoro forzato o sfruttato, che si nasconde ai livelli di filiera più bassi o intermedi. Cfr. BRINO (2019). Con riferimento in particolare alle attività di estrazione di materie prime, un recente rapporto (LO (2019)) segnala appunto che una quota significativa del lavoro minorile e della tratta di esseri umani si colloca ai livelli più bassi delle catene globali di fornitura, rendendo difficili le sfide della dovuta diligenza, la visibilità e la tracciabilità.

⁵⁸ FERRANTE (2018), p. 1061.

⁵⁹ OLIVERI (2015), pp. 47 ss. Sottolinea inoltre come i caporali sappiano nascondere lo sfruttamento fra le pieghe della disciplina lavoristica e amministrativa LO MONTE (2011), pp. 41 ss.

⁶⁰ Che talvolta giungono a configurare forme di assoggettamento talmente intense da meritare l'etichetta di «schiavitù contrattualizzata». «La formula, a prima vista, contiene i tratti dell'ossimoro. Per farsi un'idea di ciò che si nasconde dietro di essa, bisogna pensare a tutti quei casi in cui una condizione di sostanziale assoggettamento in schiavitù è dissimulata dalla stipulazione di un contratto, formalmente regolare, in realtà tale da imporre condizioni di lavoro vessatorie, che arrivano ad implicare, di fatto, la perdita stessa della libertà delle persone coinvolte»: così ROCCELLA (2010); v. inoltre SCHIUMA (2015); BALES (2008).

⁶¹ SENATO DELLA REPUBBLICA (2015) dove si descrive un duplice modo di atteggiarsi dell'intermediazione illecita nei rapporti di lavoro distinguendo su due piani: « il primo costituito dal tradizionale “caporalato” in cui la figura centrale del mediatore di lavoro approfitta del bisogno (occasione, trasporto, paga) lucrando tra domanda e offerta di lavoro bracciantile o comunque di manodopera, in un contesto di assoluta irregolarità e quindi di totale assenza di sicurezza»; il secondo, invece, «ha caratteristiche nuove, non meno allarmanti, si insinua tra le pieghe del contratto di somministrazione o di altri più recenti tipi contrattuali, genera dalla presenza sul territorio di personaggi che hanno facilità se non addirittura esclusività di contatti con i lavoratori in cerca di lavori occasionali, precari, stagionali».

⁶² V. *supra*, nota 43.

⁶³ Cfr. MERLO (2020d), p. 39; così anche MONGILLO (2019a), p. 649.

⁶⁴ Nello stesso senso cfr. ESPOSITO (2020).

Certamente l'intuizione che ha portato a intervenire con strumenti di prevenzione patrimoniale a carattere «cooperativo prospettico»⁶⁵, se perfezionata, potrà ancora dare buoni frutti. Emblematica sotto questo profilo la vicenda “Uber”, in cui l'onere imposto dal Tribunale di auto-normarsi ha condotto l'impresa a dotarsi di un modello di organizzazione particolarmente avanzato⁶⁶, capace di assorbire e regolare – anche, per alcuni aspetti, in anticipo sul legislatore – situazioni di fatto dallo statuto normativo ancora fluttuante e incerto (tale è infatti ancora la disciplina dei *riders* e, in generale, dei collaboratori etero-organizzati). Tale documento, difatti, è stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale, che ha su questa base addirittura anticipato il rilascio dell'impresa rispetto al termine ultimo di scadenza della misura originariamente adottata⁶⁷. Non si tratta, in casi come questi, di lasciar che *la capra faccia il giardiniere*⁶⁸, essendo le scelte di autoregolamentazione comunque sottoposte allo sguardo del giudice, ma di favorire – ove possibile – la maturazione spontanea di regole di comportamento e buone pratiche che prescindono anche dalla formalizzazione legislativa con i suoi appesantimenti regolatori⁶⁹. Si asseconda, in questo modo, una linea evolutiva già in atto nel contesto attuale delle dinamiche del mercato, in cui i grandi interessi economici tendono a sottrarsi alla «mediazione delle istituzioni politiche, ma agiscono in presa diretta anche sul terreno della produzione delle regole»⁷⁰. Per di più, è da considerare che l'orizzonte operativo in cui si muove il Tribunale della prevenzione consente di attivare competenze e professionalità differenziate che difficilmente riescono ad avere accesso nel processo penale ordinario⁷¹.

Ferma restando l'opzione sanzionatoria nei confronti delle singole persone fisiche coinvolte⁷², dunque, l'approccio nei confronti delle persone giuridiche sopra descritto consente di sviluppare appieno il paradigma del *controllo mediante organizzazione*⁷³ nel settore della responsabilità nei confronti delle persone giuridiche. Serve tuttavia – come si diceva sopra – che la maturazione di questo modulo di intervento nella prassi sia accompagnata da un intervento legislativo di ampia gittata, nei termini che qui si prova ad abbozzare.

Innanzitutto, l'esperienza milanese potrebbe suggerire l'opportunità concepire la collocazione delle misure di prevenzione patrimoniale all'esterno del *corpus* della legislazione antimafia. Tale labirintico “ambiente normativo”, infatti, è strutturalmente vocato alla prevenzione della criminalità organizzata di stampo mafioso, considerata nelle varie forme di manifestazione (personali e imprenditoriali), ma un suo impiego per il contrasto a tutte le forme di criminalità economica finirebbe per risultare incongruo, incrementando la tendenza entropica che oggi caratterizza il sistema della responsabilità delle imprese. Piuttosto, sviluppando gli spunti offerti dalle originali soluzioni adottate dal tribunale ambrosiano, potrebbe *de jure condendo* rivelarsi più proficuo scorporare gli istituti dell'amministrazione e del controllo giudiziari dal d.lgs.159/2011 e immaginare una loro collocazione nell'ambito della disciplina che regola la responsabilità degli enti.

Tale operazione potrebbe essere consigliabile per più ordini di ragioni.

In primo luogo, essa consentirebbe di irrobustire la proiezione preventiva e terapeutica

⁶⁵ Cfr. VISCONTI (2019).

⁶⁶ Il Modello è disponibile sul sito internet della società; per una breve analisi cfr. PISCONTI (2021).

⁶⁷ Cfr. Trib. Milano, Sez. mis. prev., Decreto 31/2021 (n. 74/2020 Rgmp), in cui si rende merito all'amministrazione giudiziaria di aver saputo portare avanti, «secondo un moderno modello “prospettico cooperativo” di prevenzione della “devianza imprenditoriale”», un rapporto di «collaborazione diretto a stimolare la Società ad adottare in via autonoma le misure di risanamento», laddove possibile, in armonia con le finalità della misura di prevenzione in parola e con le coordinate tracciate nel decreto che l'ha disposta. Una impostazione che risponde anche ad un più moderno modello di cultura di impresa che, superando l'apparente antinomia tra legalità e competitività, considera i modelli organizzativi 231/2001, i vari livelli di controllo interno, gli adeguati assetti organizzativi, una salda Governance dell'impresa, quali strumenti di efficientamento dell'attività e non come costi inutili. Stimolare l'impresa a dotarsi in via autonoma di adatti presidi interni e di controllo idonei a prevenire la consumazione di condotte simili a quelle per le quali è stata disposta la misura ablativa, equivale [...] a valorizzare i costi della legalità all'interno di un progetto imprenditoriale autoctono e non eteroimposto, in grado di generare anticorpi duraturi all'interno del soggetto economico attinto dalla misura» (p. 7).

⁶⁸ Cfr. STELLA (2003), p. 392, che richiama il pensiero di SCHÜNEMANN, secondo il quale «lasciare formulare le regole della tecnica penalmente rilevanti ai tecnici privati avrebbe come conseguenza l'assegnare alla capra il compito del giardiniere, ossia attribuire al detentore del potenziale pericoloso la potestà decisionale sulla misura del rischio consentito». Cfr. inoltre TORRE (2013), p. 425.

⁶⁹ Cfr. in proposito ESPOSITO (2022) e, con riferimento specifico al caso Uber, ESPOSITO (2020), p. 23, in cui si richiamano studi economici e sociali che pongono l'accento su come certi comportamenti «acquisiti di contraggenio» per via dell'influenza di fattori estrinseci finiscono poi per diventare una «seconda natura» dell'impresa stessa.

⁷⁰ La considerazione è di RODOTÀ (2012), p. 67.

⁷¹ Si vedano ancora le riflessioni di INVERSI (2021), p. 343.

⁷² Il processo Uber ha condotto alla condanna dei manager responsabili dello sfruttamento. Cfr. Trib. Milano, Gup, sent. 15 ottobre 2021, n. 2805, in *Sist. Pen.*, 3/2022, 149 ss., con nota di BRAMBILLA (2022).

⁷³ Cfr. PIERGALLINI (2012), p. 526.

del d.lgs. 231/2001⁷⁴, per adesso circoscritta ai casi di adozione postuma del modello (cfr. gli artt. 12 e 17) e al commissariamento giudiziale (art. 15). Del resto, la responsabilità degli enti poggia su presupposti diversi rispetto a quelli che riguardano la responsabilità della persona fisica, con un ruolo primario assegnato alla funzione special preventiva in chiave “rieducativa”, mentre rimane in disparte il momento retributivo e affittivo della sanzione⁷⁵. Sicché, lo strumento della prevenzione piuttosto che rappresentare un innesto spurio all’interno della disciplina, potrebbe costituirne un coerente completamento.

Beninteso, i presupposti applicativi andrebbero specificati con cura, magari assegnando rilevanza solo ad alcune delle innumerevoli fattispecie di cui ormai si compone il catalogo dei reati-presupposto e che ingrossano la parte speciale del d.lgs. 231/2001. Inoltre, all’infuori del contesto mafioso, l’intervento di prevenzione potrebbe avere senso anche in presenza di fatti “propri” dell’ente e non solo in quei casi in cui l’impresa agevola l’attività di soggetti indiziati di compiere determinati reati: mentre nel caso della criminalità mafiosa l’impresa finisce con l’essere integralmente contaminata e pertanto non c’è alternativa all’ablazione, con riferimento ad altri delitti non ricollegati alla criminalità mafiosa può essere più facile immaginare percorsi di bonifica per le imprese che adottino e rendano operativi modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello contestato. Una tale soluzione, a ben vedere, non si allontana di molto dall’istituto – introdotto nel 2016 con la stessa riforma che ha riformulato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – del controllo giudiziario “specifico”, previsto dall’art. 3 della l. n. 199/2016 per i casi in cui l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali ovvero compromettere il valore economico del complesso aziendale.

Va aggiunto, infine, che un serio progetto di riforma che scommetta sul funzionamento di un modello di prevenzione partecipata, fondata sulla capacità dell’impresa di dotarsi di una organizzazione efficace, non può non farsi anche carico della razionalizzazione della babele di sotto-sistemi normativi che oggi compone il variegato mosaico della *compliance* aziendale⁷⁶. Com’è noto, infatti, negli ultimi lustri il sistema di responsabilità dell’impresa è stato caratterizzato dal proliferare di strumenti di *compliance* settoriale che difficilmente riescono ad essere gestiti in modo armonico, creando un sistema di «*trincee parallele*»⁷⁷ che richiede l’attivazione di competenze iperspecialistiche e spesso confliggenti fra loro⁷⁸, finendo con l’espore l’imprenditore a un «insensato stordimento documentale»⁷⁹.

A complicare il quadro sta anche la complessità dello strumentario reattivo affidato alla magistratura, che – dal canto suo – si trova a doversi districare in una fitta boscaglia di istituti non sempre chiaramente delineati, talvolta anche sovrapposti e in alcuni casi contraddittori⁸⁰. A tal proposito, in passato la dottrina suggeriva pragmaticamente di scegliere di volta in volta gli strumenti di intervento più congeniali alla vicenda concreta, confidando sul «paradosso del millepiedi» che per non inciampare evita di interrogarsi sulla precisa sequenza in cui vanno mossi i piedi⁸¹; oggi è probabilmente opportuno semplificare il tracciato che il povero millepiedi è chiamato a percorrere, per evitargli vertigini e capogiri. Se, come pare, la linea di tendenza è quella di fare del modello di organizzazione “231” il punto di Archimede dell’intero sistema delle *compliance*⁸² per la sua attitudine “ortopedica” sull’organizzazione interna delle imprese, sarebbe allora opportuno che il legislatore intervenga a definirne con più cura

⁷⁴ Non è, del resto, nuova la considerazione per la quale l’approccio che guarda al recupero dell’impresa, lungi dall’essere circoscritto alle sole misure patrimoniali antimafia, intercetta una linea di tendenza destinata da avere una «presa generale» sul sistema. Cfr. SELVAGGI (2020), p. 719 ss.

⁷⁵ Cfr., di recente, MAUGERI (2022); SILVA SÁNCHEZ (2021); DE MAGLIE (2002), p. 291. Nonché, con uno sguardo incentrato sulle potenzialità di un approccio riparativo anche con riferimento alla responsabilità degli enti, RICCI e SAVARINO (2022).

⁷⁶ Cfr. ESPOSITO (2022).

⁷⁷ ESPOSITO (2022), p. 159.

⁷⁸ PIERGALLINI (2021) registra un «perdurante ostracismo tra i “saperi” del giudice e quelli “aziendalistici” che fomenta una preoccupante incomunicabilità».

⁷⁹ LAUFER e SELVAGGI (2019), p. 53.

⁸⁰ Si pensi ad esempio, in materia di sfruttamento del lavoro alla contestuale introduzione dell’istituto del controllo giudiziario *ad hoc* ex art. 3 l. n. 199/2016 e della confisca obbligatoria delle cose «che servirono o furono destinate a commettere il reato» ex art. 603 bis.2 c.p.: si punta cioè a bonificare e recuperare l’impresa, rischiando poi di vanificare l’operazione con un intervento *tout court* ablatorio laddove il processo contro la persona fisica dovesse sfociare in una condanna. Rileva questa contraddizione CORSO (2020), p. 106. A tal proposito è stato osservato che una strategia di contrasto allo sfruttamento del lavoro più efficace avrebbe dovuto puntare su una confisca facoltativa, che consentisse al giudice di optare per la soluzione di volta in volta più adeguata, sulla base di valutazioni incentrate sulle specificità del caso concreto, comprese considerazioni di opportunità economica: in questo senso DI MARTINO (2015), p. 125.

⁸¹ VISCONTI, (2014), pp. 705 ss.

⁸² ESPOSITO (2022); PELLEGRINO (2021).

le capacità di prestazione, anche con riferimento all'attitudine a schermare l'ente da responsabilità. Come si è visto nei paragrafi precedenti, perché i modelli riescano efficacemente a incidere sulla cultura e sulle condotte aziendali dev'essere chiaro quali sono i fatti che essi sono chiamati a prevenire (*supra* § 2.1). A tal proposito, e in special modo se al modello si chiede di prevenire anche l'agevolazione di fatti di terzi come avviene con le misure di prevenzione antimafia, potrebbe anche essere il caso di pensare a uno statuto differenziato – sia sul versante delle procedure, sia sul versante della responsabilità – per i reati colposi e per quelli dolosi. Per quanto l'introduzione dei primi all'interno del “catalogo 231” abbia in passato suscitato non poche riserve in relazione alla loro compatibilità coi requisiti dell'interesse e del vantaggio, sono i secondi a rivelarsi più problematici nella prospettiva della prevenzione. Mentre per i reati colposi è sufficiente definire e formalizzare dei protocolli di cautela, con riferimento alle fattispecie dolose il *risk management* è assai più complesso, poiché la prevenzione è più difficile da proceduralizzare⁸³: non disponendo di «un catalogo prestabilito di precauzioni da consultare, l'ente si cimenta con un'attività indiscutibilmente complessa, in cui il rischio dell'inadeguatezza è sempre dietro l'angolo»⁸⁴. Sicché, le cautele che l'ente è in grado predisporre tenderanno ad avere una efficacia impeditiva limitata, traducendosi più che altro in «fattori di disturbo» rispetto al comportamento doloso, riducendone le *chances* di realizzazione. È allora da porsi il problema di quanti elementi di inciampo possa disseminarsi la vita aziendale e quanta parte della libertà di scelta dell'imprenditore possa essere irreggimentata entro schemi e procedure. In altri termini, la sfida sta nell'individuare la misura che consenta di trovare il punto di equilibrio tra «sorveglianza e libertà»⁸⁵. Certamente si tratta di una valutazione non neutrale sul versante dei valori e che richiede anche l'esplicitazione dei beni in gioco (stabilire quale sia il rischio consentito per ciascun tipo di reato può implicare valutazioni complesse).

Prima di concludere, un'ultima considerazione. Le riforme legislative fin qui auspiccate sarebbero destinate a girare a vuoto se non accompagnate anche da un serio ripensamento delle premesse teoriche dalle quali poi dovranno scaturire le scelte applicative. Breve. A meno di non volere ridurre la strategia di responsabilizzazione delle imprese alla individuazione di un capro espiatorio⁸⁶, dovrebbe anche maturare la consapevolezza che per guardare a fenomeni che promanano da organizzazioni complesse occorre che il giurista si doti di occhiali nuovi, che consentano di leggere con maggiore precisione (o, se volgiamo, minore imprecisione) il fitto groviglio di relazioni sistemiche su cui si intende intervenire⁸⁷: se, da un lato, i guanti di legno del diritto penale classico risultano inadeguati ad afferrare questa realtà, dal canto loro gli studiosi di scienze dell'organizzazione segnalano che, a monte, è lo stesso lessico in non poche occasioni a condurci fuori strada, ingrommato com'è di «ambiguità e luoghi comuni»⁸⁸. Il tradizionale modo di guardare all'illecito, per esempio, si fonda sulla pretesa di poter ricostruire in termini il più possibile precisi la concatenazione causale che l'ha determinato. La trasposizione di questo modello ai sistemi complessi, però, comporta una forzatura: tenta, cioè, di trasformare intrecci di relazioni a *struttura reticolare* in successioni di *tipo lineare*, come fossero tessere di un domino che cadono l'una sull'altra. Le teorie dell'organizzazione segnalano, invece, la necessità di guardare a determinati eventi – o a determinati fenomeni (ed è il caso da cui si è partiti: lo sfruttamento del lavoro) – più che nell'ottica della responsabilità, come a *proprietà emergenti*⁸⁹ sulle quali intervenire con strumenti differenziati. È, questa, una questione di fondo che meriterebbe ben altro approfondimento rispetto a quello possibile in questo spazio, ma dalla quale non si può prescindere.

⁸³ In proposito cfr. PIERGALLINI (2013), p. 858, il quale distingue fra «reati in attività», tendenzialmente riconducibili alle fattispecie colpose che «si situano nel cono d'ombra del rischio di impresa», e «reati/decisione», consistenti perlopiù in comportamenti dolosi.

⁸⁴ PIERGALLINI (2013), p. 858.

⁸⁵ Cfr., sull'argomento, le riflessioni di SERENI (2016), in particolare a p. 67.

⁸⁶ Cfr. da una prospettiva sociologica CATINO (2021). In ambito penalistico STELLA (2003), p. 553; CENTONZE (2004), in particolare a p. 230, dove si sottolinea come l'ostinato tentativo di cristallizzare sull'autore individuale la responsabilità di eventi germinati da interazioni complesse finisce con l'ostacolare la genuinità delle indagini che dovrebbero condurre all'individuazione delle cause e dei fattori che hanno condotto al disastro.

⁸⁷ Anche prendendo consapevolezza che il comportamento di una organizzazione complessa non equivale alla somma dei comportamenti assunti dai singoli suoi componenti, ma «l'interazione organizzata degli elementi fa sì che un sistema si comporti in modo diverso dalle sue parti». Così GANDOLFI (2008), p. 17.

⁸⁸ Cfr. ad es. BRACCO (2013), p. 23.

⁸⁹ Cfr. CORNING (2002), pp. 18 ss.; BRACCO (2013), p. 24.

Bibliografia

- ALBANESE, Dario (2022): *Le modifiche del d.l. 152/2021 al 'codice antimafia': maggiori garanzie nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia e nuove misure di prevenzione collaborativa*, in *Sistema penale*, 12 gennaio 2022
- ALESCI, Teresa (2019): *Note introduttive agli artt. 34-39: amministrazione giudiziaria*, in SPANGHER, Giorgio, MARANDOLA, Antonella (editors): *Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione* (Padova, Cedam), pp. 167-172
- AMARELLI, Giuseppe (2021): *La Cassazione riduce i presupposti applicativi del controllo giudiziario volontario ed i poteri cognitivi del giudice ordinario*, in *Sistema penale*, 10 marzo 2021
- AMNESTY INTERNATIONAL (2012): *"Volevamo braccia e sono arrivati uomini": sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli migranti in Italia* (London, Amnesty International Publications)
- BALES, Kevin (2008): *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (Milano, Feltrinelli)
- BARCELLONA, Pietro (editor) (1973): *L'uso alternativo del diritto, I, Scienza giuridica e analisi marxista; II, Ortodossia giuridica e pratica politica* (Roma-Bari, Laterza)
- BASILE, Fabio, ZUFFADA, Edoardo (2021): *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, 2 ed., Torino
- BIANCHI, Davide (2021): *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità* (Torino, Giappichelli)
- BIRITTERI, Emanuele (2020): *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel codice antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende (artt. 34 e 34 bis Codice antimafia)*, in MEZZETTI, Enrico, LUPARIA DONATI, Luca (editors): *La legislazione antimafia* (Bologna, Zanichelli), pp. 841-875
- BRACCO, Fabrizio (2013): *Promuovere la sicurezza. La gestione dei rischi nelle organizzazioni complesse* (Roma, Carocci Editore)
- BRAMBILLA, Patrizia (2022): *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo al banco di prova della prassi: spunti di riflessione sui confini applicativi della fattispecie alla luce della prima condanna per caporalato digitale nel caso Uber*, in *Sistema penale*, 3, pp. 149-170
- BRINO, Valeria (2019): *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione*, in *Lavoro e Diritto*, 3, pp. 553-570
- BUCCELLATO, Francesco (2014): *Verso "Roma, 9 maggio 2014- Impresa e Forced Labour". Linee Guida per una rinnovata azione di contrasto nel solo della EU Strategy Towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1, pp. 177-208
- BUTERA, Federico (1990): *Il castello e la rete. Impresa, organizzazione e professioni nell'Europa degli anni '90* (Milano, Franco Angeli)
- BUTERA, Federico (1991): *La métamorphose de l'organisation. Du château au réseau* (Paris, Editions d'Organisation)
- CAPUTO, Matteo (2017): *Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell'ente nelle manovre sulla pena delle parti*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 148-172
- CARCHEDI, Francesco (2018): *Le mafie straniere e il caso della mafia bulgara*, in OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO - FLAI CGIL (editor): *Agromafie e caporalato - Quarto rapporto* (Roma, Bibliotheka edizioni), 313-350
- CATINO, Maurizio (2021): *Trovare il colpevole* (Bologna, il Mulino)

- CENTONZE, Francesco (2004): *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale* (Milano, Giuffrè)
- CENTONZE, Francesco (2017): *Responsabilità da reato degli enti e agency problems. I limiti del d.lgs. 231/2001 e le prospettive di riforma*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 945-987
- COCCO, Giovanni, *Le recenti riforme in materia di corruzione e la necessità di un deciso mutamento di prospettiva nell'alveo dei principi liberali*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, pp. 374-409
- COLLINS, Hug (2011): *Introduction to networks as connected contracts*, in TEUBNER, Gunther (editor): *Networks as Connected Contracts*, (Oxford, Hart Publishing), pp. 1-71
- CORNING, Peter A. (2002): *The re-emergence of emergence: a venerable concept in a search theory*, in *Complexity*, pp. 18-30
- CORSO, Stefano Maria (2020): *Oltre il contrasto al "caporalato": dalla tutela della produzione alla tutela dell'occupazione*, in DE SANTIS, Giovanni, CORSO, Stefano Maria, DELVECCHIO, Francesca (editors), *Studi sul caporalato* (Torino, Giappichelli), pp. 87-119
- COSSUTTA, Marco (2011): *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulle declinazioni dell'interpretazione giuridica: a partire dall'uso alternativo del diritto* (Trieste, EUT)
- D'ONGHIA, Madia, LAFORGIA, Stella (2021): *Lo sfruttamento del lavoro nell'interpretazione giurisprudenziale: una lettura giuslavoristica*, in *Lavoro e Diritto*, 2, pp. 233-255
- DE MAGLIE, Cristina (2002): *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società* (Milano, Giuffrè)
- DI GIOVINE, Ombretta (2021): *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI, Giorgio, SEVERINO, Paola (editors): *Responsabilità da reato degli enti* (Torino, Giappichelli), pp. 203-240
- DI MARTINO, Alberto (2019): *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato* (Bologna, il Mulino)
- DI MARTINO, Alberto (2015): *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una relazione troppo scontata*, in *Diritto penale contemporaneo- Rivista Trimestrale*, 2, pp.106-126
- DI VETTA, Giuseppe (2020): *L'assimilazione tra corruzione e criminalità organizzata nel declino della categoria del white-collar crime*, in *Studi sulla questione criminale*, 3, pp. 31-62.
- ESPOSITO, Andreana (2020): *Gig economy e recupero della legalità*, in *Legislazione penale.*, 31 luglio 2020
- ESPOSITO, Andreana (2022): *Aspetti societari e rischio penale. Frammenti per la ricostruzione di un modello integrato di organizzazione e gestione* (Torino, Giappichelli)
- FERRANTE, Vincenzo (2018): *Appalti supply chain e doveri di controllo sull'uso del lavoro "schiavistico"*, in *Arg. dir. lav.*, 4-5, pp. 1061-1076
- IORELLA, Antonio, SELVAGGI, Nicola (2018): *Dall'«utile» al «giusto». Futuro dell'illecito dell'ente da reato nello 'spazio globale'* (Torino, Giappichelli)
- FORTI, Gabrio (2012): *Uno sguardo ai "piani nobili" del d.lgs. 231/2001*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1249-1298
- GALLI, Martina (2020): *«Un sistema per disperati». Migranti, sfruttamento lavorativo "digitale" e strumenti penali*, in BUFALINI, Alessandro, DEL TURCO, Giulia, GATTA, Francesco Luigi, SAVINO, Mario, VIRZÌ, Flavio Valerio, VITIELLO, Daniela (editors), *Annuario ADiM*, Napoli, Jovene), pp. 245-256
- GALLINO, Luciano (2007): *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità* (Roma-Bari, Laterza)

- GANDOLFI, Alberto (2008): *Formicai imperi cervelli. Introduzione allo studio della complessità*, 2 ed. (Torino, Bollati Boringhieri)
- GAROFALO, Domenico (2017): *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative. Relazione alle Giornate di studi Aidlass, Cassino 18-19 maggio 2017*, disponibile in www.aidlass.it
- GAUDIO, Giovanni (2021): *Organizzazioni complesse e tutela della persona che lavora. Verso un diritto del lavoro a geometria variabile* (Torino, Giappichelli)
- GROSSO, Carlo Federico (2017): *Funzione di compliance e rischio penale*, in Rossi, Guido, *La corporate compliance: una nuova frontiera per il diritto* (Milano, Giuffrè), pp. 281-304
- GUERINI, Tommaso (2019): *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia* (Torino, Giappichelli);
- ILO (2019): *Ending child labour, forced labour and human trafficking in global supply chains*, (Genève)
- INVERSI, Cristina (2021): *Caporalato digitale: il caso Uber Italy s.r.l.*, in *Lavoro e Diritto.*, 2, pp. 335-346
- LAUFER, William S. (2016): *Inautenticità del sistema della responsabilità degli enti*, in CENTONZE, Francesco, MANTOVANI, Massimo (editors): *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma* (Bologna, il Mulino), pp. 9-28
- LIEBMAN, Stefano, TOMBA, Caterina (2015): *Funzioni di controllo e di ispezione del lavoro*, in BUCCELLATO, Francesco, RESCIGNO, Matteo (editors): *Impresa e «forced labour»: strumenti di contrasto* (Bologna, il Mulino), pp. 45-68
- LO MONTE, Elio (2011): *Sfruttamento dell'immigrato clandestino: tra l'incudine (dello stato) e il martello (del caporalato)*, in *Critica del diritto*, 1-2, pp. 41-66
- LOMBARDI VALLAURI, Luigi (1974): *La scienza giuridica come politica del diritto. Linee di una metodologia filosofico-giuridica* (Firenze, Teorema)
- MAIELLO, ENZO (2018): *La corruzione nello specchio della prevenzione ante delictum*, in BARTOLI, Roberto, PAPA, Michele (editors): *Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto* (Torino, Giappichelli), pp. 101 -108
- MANACORDA, Stefano (2017): *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione della responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2, pp. 49-113
- MANES, Vittorio (2018): *Corruzione senza tipicità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1126-1155
- MANES, Vittorio (2021): *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in PIVA, Daniele (editor): *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), pp. 466-497
- MANES, Vittorio, TRIPODI, Andrea Francesco (2016): *L'idoneità del modello organizzativo*, in CENTONZE, Francesco, MANTOVANI, Massimo (editors): *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma* (Bologna, il Mulino), pp. 137-174
- MASERA, Luca (2021): *Nuove schiavitù e diritto penale*, in CALORE, Antonello, DE CESARI, Patrizia (editors): *Schiavi* (Torino, Giappichelli), pp.185-206
- MAUGERI, Anna Maria (2022): *La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001* (Torino, Giappichelli)
- MAUGERI, Anna Maria (2018): *La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione*, in *Arch. Pen – Supplemento speciale*, 1, pp. 325-381

- MERLO, Andrea (2019): *Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e repressione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 6, pp. 171-188
- MERLO, Andrea (2020a): *Il controllo giudiziario «volontario»: fra irrazionalità della disposizione e irrazionalità interpretative*, in *Foro italiano*, II, pp. 134-139
- MERLO, Andrea (2020b): *La bonifica aziendale come scopo delle misure patrimoniali «diverse dalla confisca»: le sezioni unite si pronunciano sul controllo giudiziario «volontario»*, in *Foro italiano*, II, pp. 342-347
- MERLO, Andrea (2020c): *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il “caporalato digitale”*, in *Sistema penale*, 2 giugno 2020
- MERLO, Andrea (2020d): *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale* (Torino, Giappichelli)
- MONGILLO, Vincenzo (2019a): *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 3-4, pp. 630-675
- MONGILLO, Vincenzo (2019b): *La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 231-328
- OLIVERI, Federico (2015): *Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella vitivinicoltura senese*, in RIGO, Enrica (editor): *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura* (Pisa, Pacini giuridica), pp. 47-67
- OMIZZOLO, Marco (2019): *Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana* (Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli)
- ORSINA, Amalia (2021): *Messa alla prova e “colpa di reazione” dell’ente. Riflessioni critiche a partire da un recente intervento della giurisprudenza*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 4, pp. 111-141
- PALIERO, Carlo Enrico (2018): *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 1-2, pp. 175-219
- PALIERO, Carlo Enrico (2021): *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in DONINI, Massimo (editor): *Reato colposo* (Milano, Giuffrè), pp. 64 ss.
- PALIERO, Carlo Enrico, PIERGALLINI, Carlo (2006): *Colpa di organizzazione*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 167-184
- PALMISANO, Leonardo (2017): *Mafia Caporale* (Roma, Fandango libri)
- PELLERINO, Mariagrazia (2021): *La rilevanza del modello organizzativo extra d.lgs. n. 231/2001*, in PIVA, Daniele (editor): *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), pp. 533-541
- PERONACI, Livia (2018): *Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il nuovo volto delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi dell’art. 34 bis d.lgs. 159/2011*, in *Giurisprudenza penale web*, 9
- PIERGALLINI, Carlo (2010): *Modelli organizzativi*, in LATTANZI, Giorgio, (editor): *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2 ed. (Milano, Giuffrè) pp. 153-210
- PIERGALLINI, Carlo (2012): *Il volto e la formalizzazione delle regole cautelari nei modelli di prevenzione del rischio-reato*, in BARTOLI, Roberto (editor): *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa: un dialogo con la giurisprudenza* (Firenze, Firenze University press.), 525-546

- PIERGALLINI, Carlo (2013): *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (Parte II)*, in *Cassazione penale*, 2, pp. 842-867
- PIERGALLINI, Carlo (2017): *Colpa (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto - Annali*, X, pp. 222-264
- PIERGALLINI, Carlo (2021): *La "maggiore età" della responsabilità dell'ente: nodi ermeneutici e pulsioni di riforma*, in *Archivio penale web*, 1-14
- PIERGALLINI, Carlo (2022): *La "maggiore età" della responsabilità dell'ente: nodi ermeneutici e pulsioni di riforma*, in *Archivio Penale web*, 1
- PISCONTI, Filomena (2021): *Caso Uber. Analisi del nuovo modello di gestione e controllo*, in *Rivista 231 - Responsabilità amministrativa delle società e degli enti.*, pp. 297-304
- PIVA, Daniele (2017): *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016*, in *Archivio penale*, 1, pp. 184-196
- RICCI, Laura, SAVARINO, Alice (2022): *Limiti e potenzialità della restorative justice nel sistema "231". Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia*, in *Legislazione penale*, 29 marzo 2022
- RICOLFI, Luca (2019): *La società signorile di massa* (Milano, La nave di Teseo)
- ROCELLA, Massimo (2010): *Le condizioni del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, in *Ragion Pratica*, 2, pp. 419-438
- RODOTÀ, Stefano (2012): *Il diritto di avere diritti* (Roma-Bari, Laterza)
- ROIA, Fabio (2018): *L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche - Artt. 34 -34 bis D.Lgs. n. 159/2011*, in EPIDENDIO, Tommaso, Varraso, Gianluca (editors), *Codice delle confische* (Milano, Giuffrè), pp. 1486-1503
- ROMANELLI, Bartolomeo (2018): *Caporalato*, in EPIDENDIO, Tommaso, Varraso, Gianluca (editors), *Codice delle confische* (Milano, Giuffrè), pp. 397-411
- SAVAGLIO, Ernesto (2017): *Agromafie e caporalato: un approccio economico*, in DI MARZIO, Fabrizio (editor); *Agricoltura senza caporalato* (Roma, Donzelli), pp. 102-117
- SCARPELLI, Franco (2012): *Linee e problemi dei fenomeni di esternalizzazione e decentramento produttivo*, in BROLLO, Marina (editor): *Il mercato del lavoro*, (Padova, Cedam), pp. 1424
- SCHIUMA, Daniela (2015): *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *Riv. dir. agr.*, pp. 87 ss.
- SELVAGGI, Nicola (2020): *Criminalità organizzata e responsabilità dell'ente*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 3-4, 719-749
- SELVAGGI, Nicola, LAUFER, William S. (2019): *Responsabilità penale degli enti ed eccezionalismo americano*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2, pp. 47-90
- SENATO DELLA REPUBBLICA, Commissione «Morti bianche». *Relazione relativa all'indagine in merito al decesso della bracciante agricola, sig.ra Paola Clemente, il 13 luglio 2015 in Andria (BA)*, 16 dicembre 2015, (Roma) consultabile sul sito olympus.uniurb.it
- SERENI, Andrea (2016): *L'ente guardiano. L'autorganizzazione del controllo penale* (Torino, Giappichelli)
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (2021): *¿"Quia peccatum est" o "ne peccetur"? Una modesta llamada de atención al Tribunal Supremo sobre la "pena" corporativa*, in *InDret - Revista para el Análisis del Derecho*, 1, pp. VI -IX
- SOTTANI, Sergio (1995): *Verso il doppio grado di giurisdizione nel procedimento di prevenzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 4182-4186

- SPEZIALE, Valerio (2010): *Il datore di lavoro nell'impresa integrata*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, pp. 1-86
- STELLA, Federico (1988): *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 457-477
- STELLA, Federico (2003): *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3 ed., (Milano, Giuffrè)
- TORRE, Valeria (2013): *La "privatizzazione" delle fonti del diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività d'impresa* (Bologna, Bologna University Press)
- TORRE, Valeria (2017): *Organizzazioni complesse e reati colposi*, in DONINI, Massimo (editor): *Reato colposo* (Milano, Giuffrè), pp. 888 ss.
- TORRE, Valeria (2020): *L'obsolescenza dell'art. 603 bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento*, in *Labour & Law Issues*, 2, pp. 75-97
- TRIPODI, Andrea Francesco (2021): *L'elusione fraudolenta del modello. Ruolo e gestione ermeneutica del controverso inciso a venti anni dalla sua comparsa*, in PIVA, Daniele (editor): *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), pp. 230-247
- VALENTINI, Vico (2016): *Colpa di organizzazione e misure di compliance*, in FIORIO, Carlo (editor): *La prova nel processo agli enti* (Torino, Giappichelli), pp. 81-110
- VESCO, Antonio (2018): *Criminalità organizzata e intermediazione di manodopera nel veneto del boom. Il caso Pitarresi*, in BORRELLI, Silvia, METE, Vittorio (editors): *Mafie, legalità, lavoro – Quaderni di Città sicure*, numero monografico, 42, pp. 39-66
- VILLANI, Enrica (2016): *Alle radici del concetto di 'colpa di organizzazione' nell'illecito dell'ente da reato* (Napoli, Jovene)
- VISCONTI, Costantino (2012): *Contro le mafie non solo confisca ma anche "bonifiche" giudiziarie per imprese infiltrate: l'esempio milanese*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 gennaio 2012.
- VISCONTI, Costantino (2014): *Strategie di contrasto dell'inquinamento criminale dell'economia: il nodo dei rapporti fra mafia e imprese*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 705-737
- VISCONTI, Costantino (2015): *Approvate in prima lettura dalla camera importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 novembre 2015
- VISCONTI, Costantino (2016): *Ancora una decisione innovativa del tribunale di Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 luglio 2016
- VISCONTI, Costantino (2018): *Codice antimafia: luci e ombre della riforma*, in *Diritto penale e processo*, pp. 145-160
- VISCONTI, Costantino (2019): *Il controllo giudiziario volontario: una moderna messa alla prova aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose*, in AMARELLI, Giuseppe, STICCHI DAMIANI, Saverio (editors): *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici* (Torino, Giappichelli), pp. 237-254
- VISCONTI, Costantino, TONA, Giovan Battista (2018): *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, in *Legislazione penale*, 14 febbraio 2018



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>